

3.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 6, comma 3, lett. d), CEDU e dell'art. 192 cod. proc. pen.; si deduce ancora il vizio di motivazione in ordine alla omessa valutazione della confessione di Michele Misseri e la nullità della decisione impugnata per mancata replica alle questioni devolute con l'appello.

Premette il ricorso che non è stata fatta corretta applicazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Sarebbe bastato rivedere la portata indiziaria degli elementi valorizzati a carico della Serrano. La critica al costrutto a carico è così articolata.

1) Innanzitutto viene affrontata la ricostruzione relativa alla "messinscena" collegata al rinvenimento del telefono cellulare di S. (Sarah) S. (Scazzi), da parte del Misseri Michele.

Osserva la ricorrente che se fosse stata vera la tesi posta a fondamento della decisione di condanna, la telefonata che il Misseri aveva fatto alla figlia Valentina, alle ore 7.00 del 29/9/2010, avrebbe dovuto mettere in allarme immediatamente sia la Misseri Sabrina che la madre. Di converso, appresa la notizia del ritrovamento del telefono, Sabrina Misseri non aveva affatto informato la madre, né aveva tentato di mettersi in contatto con lei per discutere dell'azione posta in essere dal padre. Era questo un dato significativo che strideva con l'ipotesi che le donne fossero a conoscenza del delitto commesso da Michele Misseri.

2) Viene poi affrontato il contenuto della confessione del Misseri e le successive dichiarazioni da lui rese.

La confessione di Michele Misseri era assolutamente genuina; attestava il bisogno di costui di liberarsi di un peso non più sostenibile. Ancora, nelle dichiarazioni rese, anche per la parentesi narrativa a carico di Sabrina, egli non aveva mai fatto un solo riferimento alla moglie rivolgendole accuse per la condotta di omicidio o di soppressione del cadavere.

3) Vengono, poi, esaminate le intercettazioni ambientali che davano conto dei colloqui tra il Misseri stesso, la moglie e i familiari.

Salvo a voler considerare i colloqui tra la Serrano ed il Misseri, in maniera assai improbabile, come oggetto di iniziative simulatorie, essi davano piuttosto conto di una serie di elementi a favore dell'imputata. Si evidenzia come la Serrano ignorasse ogni particolare della vicenda commissiva. Ella risultava confusa all'esito delle diverse versioni date dal marito ed auspicava un racconto veridico su quanto accaduto. Ciò emergeva durante il colloquio in cui il Misseri Michele aveva, appunto, manifestato

alla moglie la disponibilità a dire anche che aveva violentato la ragazza. In quella congiuntura era stata registrata la replica della donna, che aveva, appunto, preteso che il marito dicesse solo la verità.

Si indicano gli estratti dei colloqui, durante i quali il Misseri raccontava alla moglie anche particolari che non avrebbe avuto ragione di riferire se vi fosse stato accordo e concerto sulla fase commissiva delittuosa.

3.1.1. Il ricorso, dunque, si sofferma sulla ricostruzione dei fatti del 26 agosto 2010.

L'affermazione della penale responsabilità di Cosima Serrano si è fondata sul presupposto che S. (Sarah) S. (Scazzi) era morta tra le 14,00 e le 14,25, presso l'abitazione dei Misseri in via Deledda.

La sera prima del delitto, il 25-8-2010, Mariangela Spagnoletti, Sabrina Misseri e S. (Sarah) S. (Scazzi) avevano concordato di vedersi il giorno seguente per recarsi al mare. Ciò in linea di massima sarebbe stato subordinato all'eventualità che, finito il lavoro, Mariangela non fosse stata troppo stanca. La mattina seguente le due cugine si erano viste e si erano separate intorno alle 12.30 quando S. (Sarah) si era recata con il padre, Giacomo S. (Scazzi), a fare la spesa.

I giudici del merito hanno ritenuto che S. (Sarah) fosse uscita di casa prima di ricevere l'sms dalla cugina (sms inviatole effettivamente alle 14.25.08). La ragazza, in altri termini, si annota in sentenza, aveva detto una bugia a casa, per sottrarsi alle faccende domestiche. Questo passaggio logico, però, ometteva di considerare che S. (Sarah) non sapeva di dover andare con certezza al mare, poiché il tutto era subordinato alla decisione di Mariangela, proprietaria dell'auto che avrebbero utilizzato per spostarsi.

Né, si osserva, sarebbe stato rilevante, ai fini della individuazione dell'orario del decesso, valorizzare la circostanza che la medesima S. (Sarah) non avesse risposto all'amica F. (Francesca). Piuttosto, era verosimile, attraverso la ricostruzione dei contatti telefonici, che S. (Sarah) fosse giunta a casa Misseri dopo le 14:15 o le 14:20 e, comunque, prima delle 14:42, orario in cui era sopraggiunta la Spagnoletti, che non aveva avuto modo di incontrarla. Fermatasi in garage, infatti, la piccola S. (Scazzi) era stata uccisa dallo zio.

3.1.2. Il secondo aspetto affrontato dal ricorso è quello relativo alla vicenda del "sogno" del fioraio.

Si assume, in proposito, la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., concentrandosi la ricorrente sulla natura doppiamente *de relato* delle dichiarazioni rese da Anna Pisanò e deducendo **l'inutilizzabilità delle dichiarazioni**, in relazione a quanto appreso, in definitiva, da Buccolieri Giovanni, che si era avvalso della facoltà di non rispondere e si era così sottratto al contraddittorio dibattimentale. Ciò, pur potendo egli beneficiare della causa di non punibilità di cui all'art. 376 cod. pen..

Il sogno di Giovanni Buccolieri era l'unico elemento da cui sarebbe stato possibile ricavare un presunto coinvolgimento della Serrano nei fatti.

Il Buccolieri, sentito, si era avvalso della facoltà di non rispondere, poiché risultava indagato del delitto di cui all'art. 377 bis cod. pen., avendo affermato che quanto riferito alla moglie e alla Cerra era frutto di un sogno e non di un reale accadimento. Ne derivava, a giudizio della difesa, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni che Anna Pisanò aveva reso riferendo quanto appreso come proveniente dal Buccolieri stesso. Ciò perché costui, rendendo dichiarazioni in dibattimento e confermando quanto affermato inizialmente, avrebbe potuto beneficiare della causa di non punibilità indicata. La sua posizione, dunque, non sarebbe stata assimilabile al mero imputato di fatto connesso, ma a quella d'un testimone che, pur avendo la possibilità di rendere dichiarazioni a sé favorevoli, si era sottratto al contraddittorio, con ciò rendendo inutilizzabili le dichiarazioni rese da terzi *de relato*.

Del resto, Anna Pisanò aveva riferito quanto confidatole dalla figlia, che a sua volta aveva appreso i fatti dal medesimo Buccolieri. La dichiarante Pisanò aveva operato come un ausiliario di P.G. e nel processo si presentava come soggetto poco attendibile. Lo dimostravano, da un lato, l'atteggiamento tenuto al momento dell'arresto della Serrano e, dall'altro, soprattutto, le iniziative di giungere a registrare la conversazione con la Tondo Malorgio, per preconstituire prove e riscontri ad una linea ricostruttiva unidirezionale. La conversazione telefonica che la Corte d'assise d'appello aveva citato, tra il Buccolieri e la Cerra, in data 1/6/2011, poi, attestava esattamente il contrario di quanto ritenuto dalla Corte di merito e documentava che si era trattato di un sogno, smentendo così quanto aveva affermato la Pisanò.

Il Buccolieri, del resto, durante quel colloquio, oltre ad aver confermato d'aver sognato, affermava di essere stato indotto a travisare il contenuto del racconto e a riferire i fatti come se si fosse trattato della realtà.

Al pari, Vanessa Cerra aveva smentito la madre, confermando d'aver parlato con la fonte primaria di un "sogno". Si trattava di una versione che aveva trovato supporto anche nel ricordo della moglie dello stesso Buccolieri, Giuseppina Scredo.

Costei aveva riferito che il marito aveva parlato di un *sogno* anche a Cosima Prudenzano e non valevano le dichiarazioni di Anna Scredo (sorella della moglie del floraio) a convalidare l'ipotesi contraria ed a supportare la tesi che il Buccolieri avesse *"cambiato versione"*. Nella specie era, piuttosto, emerso un puro sfogo di Giuseppina Scredo, per la mancanza di sicurezza del marito sulla questione e non si era affatto spiegato cosa avesse inteso dire la stessa Scredo parlando con la sorella Anna e riferendo l'espressione del *"cambio di versione"*.

La sentenza illogicamente e non disponendo di elementi fattuali validi, che potessero fondare quel dato, ha, poi, postulato una relazione sentimentale tra il

floraio e Vanessa Cerra. Per nascondere quel legame, dunque, il Buccolieri si sarebbe determinato a chiedere un secondo interrogatorio. Sennonché, l'idea di una relazione derivava da puri pettegolezzi ed era stata smentita dalle stesse intercettazioni e dal colloquio intercorso fra la Cerra e il medesimo Buccolieri il giorno 1/6/2011.

Era, piuttosto, attendibile Michele Galasso, nonostante la diversa conclusione cui è pervenuta la Corte d'assise d'appello.

Si trattava di un teste cui il floraio aveva raccontato l'episodio parlando di sogno. Costui non aveva rammentato la strada in cui si era verificato il fatto e proprio quel particolare aveva segnato un elemento a favore della sua credibilità. Non avrebbe avuto, invero, significato alcuno rammentare una strada che, evidentemente, non era stata neppure indicata al dichiarante, in un contesto narrativo che derivava, appunto, da un evento descritto come sognato.

La sentenza impugnata, in maniera apodittica, ha spiegato la presenza di Giovanni Buccolieri in via Deledda, nel pomeriggio del 26 agosto 2010, proprio giustificandola con una relazione sentimentale tra costui e la Cerra (che sarebbe dovuto ivi passare a prendere). Ciò pur a fronte della dichiarazione del Cucci che aveva indicato come Vanessa Cerra, in quella congiuntura del primo pomeriggio, fosse rimasta con lui.

La Corte d'assise d'appello è giunta persino ad ipotizzare che ella potesse allontanarsi, senza che il marito se ne accorgesse.

Era una mera presunzione, pertanto, quella di ritenere che Vanessa Cerra quel pomeriggio avesse incontrato il floraio. Il richiamo all'incontro era strumentale a rendere compatibile l'eventualità che costui potesse aver visto quanto indicato.

La Corte d'assise d'appello - consapevole, tuttavia, della fragilità dell'argomento - ha introdotto, a supporto della presenza del floraio per le strade di Avetrana, la consegna dei fiori intorno alle 14.00 di quel pomeriggio, presso la struttura *La Grottella*. Ciò avrebbe permesso di collocare il floraio nei pressi di via Deledda, con relativa possibilità di vedere la scena descritta del sequestro di S. (Sarah) da parte della Serrano.

In questa ottica è stata valorizzata la deposizione della Pisanò che, attingendo informazioni dalla Tondo Malorgio, aveva avuto il ruolo di convalidare l'ipotesi che quel 26 agosto era stata effettuata una consegna di fiori presso la struttura *La Grottella*, altro dato che in fatto avrebbe sorretto la ricostruzione storica d'un avvistamento da parte del medesimo Buccolieri.

Non si è avveduta, però, la Corte di merito che la Tondo aveva parlato di una consegna di fiori intorno alle 13,45, elemento temporale incompatibile con quello che aveva riferito la moglie del floraio. Costei ne collocava l'uscita in orario nettamente successivo ed in particolare alle 14,00.

Ancora - e ciò costituiva il punto di maggiore debolezza del costruito - la Pisanò aveva riferito *de relato* anche sul punto, con la precisazione che la fonte primaria si era, da un lato, avvalsa della facoltà di non rispondere (perché suocera di altro imputato di fatto connesso, il Nigro) e, dall'altro, che la registrazione (messa a disposizione dalla prima) del colloquio era stata dichiarata inutilizzabile. Si trattava, invero, di un supporto ottenuto attraverso il cd. meccanismo dell'azione del *privato attrezzato per il suono dalla polizia giudiziaria*.

Le dichiarazioni della Pisanò, dunque, erano prive di elementi ulteriori che ne convalidassero l'attendibilità.

Anzi, v'era più d'un dato che escludeva che il furgone visto dalla Tondo fosse quello del Buccolieri.

In primo luogo, altro mezzo con caratteristiche similari aveva fatto accesso ai luoghi quel giorno. Si trattava del furgone del Colucci che aveva consegnato la torta nuziale. Né si sarebbe potuto valorizzare il dato per cui non sarebbe stato visibile dalla stanza n. 102, ove era la Tondo, l'accesso alla struttura, utilizzato dal Colucci stesso, poiché si era, al pari, inteso che da quel luogo si vedeva, appunto, via Ariosto, strada che, comunque, il Colucci aveva percorso per accedere alla *Grottella*.

L'altro elemento determinante, in funzione della smentita della tesi condivisa dalla sentenza di merito, era costituito dalle dichiarazioni del Nigro Giuseppe.

Costui, indagato del delitto di favoreggiamento, aveva risposto in dibattimento ed aveva negato che quella mattina fossero stati consegnati fiori presso la struttura dal Buccolieri.

Né sarebbe stato possibile ritrarre elementi di conforto da quanto affermato dai testi Anna Lucia Morleo e Donato Massari.

La prima aveva deposto sullo spostamento della vettura della Serrano, spostamento dell'auto documentato tra le 13.50 e le 14.41 del 26 agosto. Era singolare che i testi, intenti a fare altro, potessero ricordare con precisione un particolare tutto sommato ininfluenza rispetto all'oggetto della rispettiva percezione sensoriale. Ciò valeva anche per quanto aveva rammentato la Spagnoletti. La Morleo era sollecitata, infatti, dal marito a fare in fretta e la seconda era distratta dalla presenza di Sabrina. Quei due nuclei centrali che polarizzavano l'attenzione non spiegavano perché i testi medesimi si dovessero concentrare sulla posizione della vettura della Serrano (fl. 83 ricorso).

Donato Massari era, a giudizio della ricorrente, teste inattendibile.

Diverse sono le ragioni enucleate in ricorso. Soprattutto, la critica si appunta sull'affermazione che costui avesse dichiarato di essersi concentrato sul conducente della Opel Astra. Lo aveva descritto operando un riferimento ad un soggetto maschile, con parrucca e baffi, per poi rettificare e dire che costui era, piuttosto, alla guida del furgoncino. Al di là dei particolari che in fatto caratterizzavano la sua

ricostruzione, ciò che si è evidenziato in ricorso è che il M. (Massari) aveva parlato con gli inquirenti il 2 giugno 2011. Ciò, benché Sabrina e Cosima si fossero recate a casa sua il 4 settembre 2010. In quella circostanza, invero, con l'aiuto della figlia, F. (Francesca), il teste aveva già appurato che la vettura Opel Astra - che aveva visto il pomeriggio del 26 agosto 2010 - fosse quella della Serrano. Non avrebbe avuto valenza appagante il riferimento ad un possibile e non altrimenti esplicitato "timore" del dichiarante. Unico punto di certezza era che quanto riferito dal Massari si era verificato tra le 14.30 e le 14.35. Questo dato era incompatibile con la ricostruzione della sentenza e con quanto rivelato attraverso il sogno dal Buccolieri. Ciò perché avrebbe anche postulato che, presa la ragazza, la Serrano si trattenesse per le strade di Avetrana, senza tornare a casa, percorrendo la via più breve.

L'episodio descritto dal fioraio - che si assumeva verificatosi in via Deledda, tra le 14.00 e le 14,20 - era stato smentito anche da Vanessa Cerra, che ivi viveva e che escludeva d'aver sentito nulla che potesse testimoniare l'accadimento.

Quanto premesso valeva ad escludere la sussistenza del sequestro di persona.

3.1.3. Il terzo punto su cui si sofferma il ricorso è il movente del delitto per la Serrano, movente ritenuto in contrasto con il disposto dell'art. 220, comma 2, cod. proc. pen..

La sentenza di merito ha fissato il movente del delitto per Sabrina Misseri, operandone una estensione a carico della Serrano. Il tutto è avvenuto, in sostanza, senza che vi fosse prova alcuna che Cosima Serrano fosse a conoscenza dei motivi di risentimento (ammesso che ce ne fossero) della figlia verso S. (Sarah) S. (Scazzi).

In questa prospettiva si è valorizzato un atteggiamento della Serrano che, al cospetto del gesto di allontanarsi da casa Misseri da parte della nipote, si sarebbe lanciata ad inseguirla in auto per riportarla indietro. Si annota, in ricorso, come già il primo passaggio sia assolutamente privo di supporto e come ogni altro elemento, volto a valorizzare un profilo di prevaricazione nel carattere della Serrano, fosse sostenuto da pura congettura. Non sarebbe valsa a sorreggere il movente neppure la questione collaterale, relativa ai temi ereditari, profilo su cui aveva deposto il geometra Giuliano e sul quale non era emerso alcunché; né avrebbe autorizzato l'inferenza sul punto quanto ripreso in occasione di una registrazione televisiva, durante la quale la Serrano aveva *zittito* il marito, invitandolo a non parlare. Quel comportamento, che aveva lo scopo di contenere l'assalto giornalistico, non valeva affatto ad aprire procedimenti indiziari sul delitto di omicidio.

Il libero convincimento si sarebbe tradotto in una sostanziale violazione dell'art. 220, comma 2, cod. proc. pen., norma che prevede il divieto di compiere accertamenti sul carattere e sulla personalità, indipendenti da cause patologiche. Nella specie, la sentenza impugnata, senza disporre perizia, avrebbe compiuto una

vera e propria indagine psicologica *in munere alieno* traendo spunto da aspetti caratteriali, fatti assurgere a indizi. Il tutto equivocando e valorizzando profili che nella realtà delle cose erano mere congetture.

Unica certezza nel processo è che dell'apporto offerto dalla Serrano all'azione di omicidio non v'è alcuna prova.

3.1.4. Il quarto punto affrontato in ricorso è relativo alle celle telefoniche.

La prima questione sollevata afferisce la natura di verifica non ripetibile dell'accertamento eseguito dai ROS in data 8/10/2010 e 19/1/2011, allorquando erano state eseguite misurazioni dei campi magnetici in casa Misseri. Si duole la difesa dei mancati avvisi ex art. 360 cod. proc. pen.. Nella specie non si sarebbe trattato di una *rilevazione*, ma di un vero accertamento tecnico da recuperare allo statuto garantito di cui alla norma indicata. D'altro canto, la scelta da parte dell'operatore di telefonia di modificare in prosieguo di tempo le frequenze e gli assetti di trasmissione/ricezione dei segnali era dato assolutamente naturale.

Nel merito si è verificato che il territorio di Avetrana era servito da tre celle. Ciò attestava semplicemente che i telefoni di S. (Sarah) S. (Scazzi), della Serrano e di Sabrina Misseri quel giorno e negli orari segnalati fossero ad Avetrana. E' stata eseguita una perizia dibattimentale che ha dimostrato che in alcuni punti della casa Misseri il cellulare *lockato*, in modalità 1800-900 MHz "preferiva" la cella a frequenza di 900 Mhz. Questa era la caratteristica del cellulare della Serrano e ciò basta a minare l'attendibilità dell'intero costrutto che in fatto ha sorretto la decisione impugnata.

Anche la ritenuta presenza della Serrano e della figlia il giorno successivo all'omicidio nei luoghi in cui era stato occultato il cadavere è stato frutto di un fraintendimento.

Si è, infatti, inferito quel dato dalla circostanza che il telefono della Serrano avesse agganciato anche la cella nr. 50743. Il particolare, tuttavia, non attesta affatto che entrambe fossero nei pressi del pozzo o dell'albero di fico, per operare il riscontro sulla correttezza delle operazioni di soppressione compiute il giorno prima dal Misseri Michele; servendo quella cella un'area d'estensione ben più ampia.

3.1.5. Il ricorso sviluppa un quinto punto.

In esso si osserva che il Misseri nelle diverse versioni rese non aveva mai coinvolto Cosima Serrano. Il soliloquio di costui in data 5/10/2010 non coinvolgeva l'imputata ed, al pari, la conversazione dell'8/11/2010, tra il Misseri e la Greco Maria, non toccava Serrano Cosima. Priva di significato indiziante sarebbe ancora la conversazione del 22/10/2010 tra Valentina Misseri ed il padre ed, al pari, neutra si sarebbe dovuta ritenere quella tra costui e la Serrano stessa del 7/3/2011.

D'altro canto, l'sms inviato da Sabrina Misseri alla sorella Valentina il 29/9/2010 (f. 120), allorquando le diceva che avrebbero parlato *dopo* e che la madre

N:

e la zia non avrebbero dovuto sapere che si trattava del cellulare di S. (Sarah), attesta l'estraneità della Serrano al delitto.

3.1.6. Il sesto punto del ricorso è dedicato alla qualificazione dei fatti.

Si deduce, *in parte qua*, la violazione di legge ed il vizio di motivazione. In particolare, quanto ai delitti di cui ai capi A e B si sarebbe dovuto escludere, anche ammettendo il racconto del fioraio, la possibilità di configurare il sequestro di persona.

La frase ascritta a Cosima Serrano, *mo ha nchiana' intra a la macchina*, non aveva il carattere di una minaccia. In questa prospettiva cadeva la possibilità di configurare il sequestro di persona e l'evento aggravatore della morte, secondo lo schema di cui all'art. 605, comma quarto, cod. pen.. Sarebbe, così, residuo il solo delitto di omicidio, rispetto al quale la partecipazione della Serrano non era affatto provata.

Quanto al delitto di cui al capo C), la condotta posta in essere dal Misseri sarebbe da ascrivere all'ipotesi di cui all'art. 412 cod. pen.. In ogni caso il concorso ritenuto in capo alla Serrano di tipo morale non potrebbe giungere ad estendersi all'eventuale soppressione di cadavere, scelta assunta dall'autore materiale e in una fase successiva, allorquando egli nel *post fatto* si era trovato a gestire, in contrada Mosca, l'operazione di occultamento del corpo della giovane S. (Sarah) S. (Scazzi).

Ciò avrebbe imposto di ritenere la Serrano estranea alla fase successiva e, in ogni caso, concorrente nel delitto di cui all'art. 412 cod. pen. e non nella ipotesi adelfa di soppressione.

Ancora, si sarebbe dovuta escludere l'aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen., non potendo constare alla Serrano che il marito si sarebbe avvalso del contributo dei concorrenti ulteriori.

Infine, si duole la ricorrente del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con prevalenza sulle aggravanti e dell'eccessività del trattamento sanzionatorio.

Lamenta *in parte qua* la violazione di legge e il vizio di motivazione. Le circostanze attenuanti generiche sono state ingiustamente negate alla Serrano, in ragione del silenzio serbato e di assunti depistaggi. Il diritto al silenzio è, di converso, baluardo del sistema e i ritenuti depistaggi tali non erano, essendosi per lo più tradotti in colloqui carcerari con il marito, spesso incomprensibili e poco significativi.

4. Ricorre per cassazione personalmente **Misseri Michele Antonio** e deduce le seguenti ragioni di doglianza.

4.1. Con il primo motivo lamenta motivazione mancante e apparente.

In particolare si duole il ricorrente che:

- su 1263 pagine della sentenza di condanna solo 10 sono state dedicate alla figura delittuosa della soppressione di cadavere e solo 4 al trattamento sanzionatorio;

- nulla si è indicato sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, con l'esame del Misseri Michele stesso;

- poco è stato detto sulla richiesta di riqualificare il fatto ex art. 412 cod. pen.;

- poco si è motivato sulla decisione di non concedere le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 (n. 6) cod. pen..

Alcun approfondimento è stato riservato in relazione alle modalità, ai tempi, ai luoghi e ai mezzi della condotta di soppressione di cadavere, mentre tutti gli elementi indicati dalla difesa fondavano il dubbio ragionevole per il delitto di cui all'art. 411 cod. pen..

La sentenza impugnata avrebbe, in definitiva, costruito la responsabilità per il delitto di soppressione di cadavere, valorizzando essenzialmente l'intercettazione ambientale che Misseri Michele aveva intrattenuto con la moglie, all'interno della struttura penitenziaria in cui era detenuto.

La motivazione, dunque, si sarebbe limitata alla fattispecie concorsuale senza approfondire il tema della qualificazione giuridica della condotta.

4.2. Con il secondo motivo si censura la manifesta illogicità della motivazione sulla interpretazione della figura delittuosa dell'occultamento di cadavere.

Si ripropongono nel motivo di ricorso i temi in parte già enunciati, dolendosi il ricorrente che si è ritenuto acquisito che lo scopo del Misseri fosse quello di eliminare definitivamente il cadavere della vittima. La condotta, viceversa, sarebbe stata al più recuperabile alla fattispecie di cui all'art. 412 cod. pen.. E' illogico ritenere credibile il Misseri per tutto ciò che era accaduto nella fase post omicidiaria e configurare il delitto di soppressione di cadavere, in relazione al quale non sussisteva, di converso, nel ricorrente stesso il dolo che ne caratterizzava la struttura. Misseri, infatti, aveva sempre agito al fine di far recuperare il cadavere, intendimento che escludeva la fattispecie dell'art. 411 cod. pen..

La stessa Corte d'assise d'appello ha, infatti, parlato di cedimento emotivo e di ravvedimento.

D'altro canto il medesimo ricorrente, sul piano oggettivo, aveva tenuto condotte non compatibili con la soppressione di cadavere. Tra queste si sono segnalate:

- la collocazione del telefono cellulare di S. (Sarah) in luoghi in cui sarebbe stato prima o poi rinvenuto;

- l'aver fatto ritrovare l'apparecchio in un luogo nei pressi del pozzo ove era stato occultato il cadavere della vittima;

- l'essersi autoaccusato del delitto e l'aver fatto ritrovare effetti personali della ragazza e il suo corpo.

In questa logica, non era corretta la negazione degli elementi circostanziali invocati.

Nella condotta del Misseri non v'era nulla di mistificatorio e, piuttosto, se un processo v'era stato, ciò si doveva proprio a quanto il Misseri medesimo aveva permesso di scoprire collaborando con gli inquirenti.

4.3. Con il terzo motivo si duole, ancora una volta, il Misseri della mancata riqualificazione della condotta nel delitto di cui all'art. 412 cod. pen.. Si ripropongono temi già esaminati e si aggiunge che mentre l'occultamento di cadavere si concretizza in una condotta tesa a nascondere temporaneamente il corpo, la soppressione mira, di converso, alla definitiva sottrazione alle ricerche del cadavere stesso.

In questa logica, dunque, si osserva, le modalità commissive, già enucleate, inducevano a ritenere che il Misseri avesse agito al fine di occultare e non di sopprimere il corpo della piccola S. (Sarah).

Ciò si ricavava dalla stessa circostanza che il Misseri stesso aveva lasciato sul posto elementi che gli permettevano di individuare con certezza la collocazione del pozzo e ciò a dimostrazione che egli aveva agito al fine di far ritrovare, comunque, il corpo della ragazza.

Anche le cautele adottate nella fase esecutiva risultavano incompatibili con la volontà di sopprimere il cadavere.

5. Ricorre per cassazione **Misseri Carmine**, difeso dai difensori di fiducia, Avvocati **Luigi Bullo** e **Francesca Coppi**, e, con unico atto di impugnazione a firma dell'Avvocato Francesca Coppi, deduce: vizio di motivazione, travisamento del dato probatorio e violazione di legge.

La responsabilità di Misseri Carmine, premette, è stata affrontata in sentenza al paragrafo 11.4. (cfr. fl. 1054).

La decisione è consapevole che la prova della responsabilità del Misseri Carmine è di natura logico-indiziaria.

Partendo dal rinvenimento del cadavere di S. (Sarah) S. (Scazzi) si è inferito il fatto ignoto, rappresentato dal concorso materiale di Misseri Carmine nel delitto di soppressione del corpo della vittima.

La sentenza di merito ha ricostruito i tempi necessari al Misseri Michele per raggiungere da casa sua la località "Mosca". Egli era rimasto lontano da casa circa 50 minuti (per la precisione 52 minuti). Ora, sarebbe stato impossibile compiere tutte le operazioni di soppressione del cadavere in meno di venti minuti, sul presupposto

che, secondo quanto indicato dal teste Bardaro, i tempi per raggiungere la località e ritornare ad Avetrana si quantificavano in circa 31,21 minuti.

In realtà, osserva il ricorrente, il ragionamento sconta un vizio logico evidente ricorrendo alla cd. *praesumptio de praesumpto*. Il Giudice di merito non avrebbe potuto inferire un fatto ignoto (il concorso del Misseri Carmine) da altro dato egualmente incerto.

L'incedere logico dell'intera sentenza è stato, infatti, caratterizzato da questa metodologia e si sono, appunto, tratte conseguenze affermate come certe partendo da presupposti incerti che, a loro volta, si sarebbero dovuti dimostrare.

L'impianto accusatorio ha sfruttato a carico del ricorrente la chiamata delle ore 15:08:26 che Misseri Michele aveva gli inoltrato il 26 agosto 2010.

La sentenza impugnata avrebbe avuto l'obbligo di spiegare se quella fosse stata una richiesta di aiuto e per quale ragione. Ancora, si sarebbe dovuto provare se avesse risposto l'interlocutore e quanto tempo egli avesse eventualmente impiegato per raggiungere il fratello. La sentenza avrebbe, poi, dovuto dimostrare che il ricorrente aveva incontrato Michele Misseri, chiarendo, all'esito dell'incontro, quali azioni avesse compiuto.

Ciò non è accaduto e, limitandosi a richiamare la decisione di primo grado, la Corte d'assise d'appello non ha risposto alle critiche specificamente articolate nei motivi d'appello sul punto.

Osserva il ricorrente che Michele Misseri era alle 15.08 nella località "Mosca", ove era allocato il pozzo. Aveva avuto a disposizione 18 minuti di permanenza in quel luogo. Ancora si era accertato, attraverso l'annotazione del 21.1.2011 e le dichiarazioni del teste Blaiotta, che il luogo in cui Misseri Michele aveva bruciato i vestiti distava circa 7,21 minuti da Avetrana. Ammesso che fosse partito dalla località Sierri alle 15:43 (luogo di distruzione di abiti ed effetti personali), egli aveva avuto a disposizione ancora 35 minuti per la soppressione del cadavere e la bruciatura dei vestiti. Le operazioni erano state oggetto di espressa ripetizione da parte della polizia giudiziaria ed in particolare avevano deposto sul punto i testi Bardaro e Calò.

L'arco temporale compreso tra le 15.08 e le 15,43 risultava, pertanto, compatibile con la versione che da sempre aveva fornito Michele Misseri.

Lo stesso Misseri aveva, al cospetto della polizia, ripetuto il compimento delle operazioni da solo, dimostrando che gli sarebbe stato possibile procedere, anche da solo, nei tempi accertati.

Il Misseri aveva spiegato, durante le diverse dichiarazioni, che alle 15,25, ricevuta la telefonata della moglie Cosima Serrano, era tutto finito e si stava per allontanare. Ciò dimostrava che le operazioni di soppressione si sarebbero effettivamente potute risolvere in dieci minuti, tanto che la stessa simulazione,

operata innanzi la polizia giudiziaria, aveva documentato come esse non richiedessero un tempo maggiore.

Erroneamente, allora, la sentenza impugnata ha posto in dubbio che il Misseri Michele avesse assistito alla ultimazione delle operazioni ed alla completa combustione degli abiti.

Al contrario, costui vi aveva assistito; diversamente non si sarebbe spiegato come potesse individuare il nascondiglio delle chiavi della ragazza, che avevano ovviamente resistito alla combustione.

Tutti questi elementi non sono stati valutati nella sentenza impugnata, né nella intrinseca valenza dimostrativa, né in un esame globale, per accertare se, in una valutazione complessiva, potessero scavalcare la soglia di ambiguità, tale da far superare quel livello di dubbio ragionevole che avrebbe permesso di attribuire al ricorrente la responsabilità per il delitto.

La sentenza ha escluso che il Misseri Michele avesse detto il vero allorquando aveva affermato di aver fatto tutto da solo. Al contrario le verifiche operate, all'esito del dibattimento, avevano dimostrato che Michele Misseri avrebbe potuto fare tutto da solo. Ciò privava di significato la stessa telefonata delle 15.08 al fratello, che era stata posta come pilastro del quadro indiziario.

Il ricorso si sofferma sugli altri elementi indiziari.

La sentenza impugnata ha offerto una ricostruzione che contrasta con quanto ritenuto nella decisione di primo grado.

Non ha spiegato, in particolare:

- perché Michele Misseri, già presente nella zona del pozzo in compagnia di Cosma Cosimo, dovesse avere necessità della presenza anche del fratello Carmine;
- perché, partito alle 14:58 da Avetrana, avesse aspettato solo le 15:08 per chiedere aiuto al fratello.

Si osserva, poi, che mentre il Misseri aveva impiegato 31,21 minuti per partire e tornare ad Avetrana, il fratello Carmine aveva impiegato circa 23 minuti per partire da Manduria (ove viveva a distanza di circa 16 km) e raggiungere la medesima località ove era ubicato il pozzo. Da ciò si ricavava che quest'ultimo avrebbe potuto raggiungere la località Mosca prima delle 15,33 (tenuto conto dei tempi trascorsi tra la chiamata delle 15,08 e le frazioni necessarie di percorrenza già indicate). Si era richiesto in appello, ha osservato il ricorrente, di conoscere le ragioni di abbreviazione dei tempi che da 23 minuti erano stati ristretti a circa 13 minuti, per individuare lo spazio temporale minimo e necessario per coprire la distanza tra l'abitazione del Misseri Carmine e il pozzo. La spiegazione che era stata data era inappagante; soprattutto lo era nella parte in cui si era richiamata la *particolare condizione soggettiva* di costui, condizione che, al più e di converso, avrebbe dovuto caratterizzare la posizione del fratello e non di Carmine Misseri.

La medesima metodica non era stata, d'altro canto, seguita nel delimitare lo statuto dei tempi necessari al Michele Misseri per gli spostamenti.

Il Misseri Michele, si annota in ricorso, era partito alle 14.58 ed alle 15,08 aveva agganciato la cella che serviva l'area del pozzo-cisterna; ciò avrebbe permesso di dire che aveva impiegato 9 minuti per raggiungere la destinazione. Non era confermato, allora, quanto indicato dal teste di polizia giudiziaria, Blaiotta, secondo il quale erano stati impiegati 14,10 minuti per percorrere quel tragitto.

Da ciò discendeva che il Misseri Michele stesso aveva avuto a disposizione un periodo di tempo superiore a 40 minuti, arco temporale in cui, solo o in compagnia del Cosma, aveva potuto agire, con tranquillità. Lo stesso Misseri Michele aveva chiarito al Primiani, medico del carcere, le ragioni della telefonata, spiegando che aveva inteso preconstituire una scusa se lo avessero cercato, concordando la versione sulla ricerca dei cavalli fuggiti.

Né valeva l'assunto della necessità di almeno due persone per la chiusura del pozzo, poiché sul posto vi erano già Misseri Michele e Cosma Cosimo.

Forzata risulta anche la spiegazione della telefonata in ragione del legame tra i due fratelli. Il Primiani, psichiatra della struttura penitenziaria, aveva spiegato che Carmine Misseri non rientrava tra gli affetti più stretti.

Il travisamento della prova risulta anche per il ritenuto falso alibi di Carmine Misseri, collegato all'assenza di notizie sul periodo tra le ore 15:08 e le 17:24.

Carmine Misseri aveva fornito la propria versione in interrogatorio ricordando di essere stato alla Contrada Marina.

Nel caso di specie non vi era stato alcun falso alibi, ma un ricordo errato sul luogo in cui si trovava allorquando era giunta la telefonata, essendo, comunque, certo che il Misseri Carmine era stato con la moglie.

Ancora, sarebbe infondata e contraddittoria la traduzione del termine "*zumpa*" e l'interpretazione datane in sentenza. Quel termine (*salta*) era stato inteso come rappresentazione dello stato d'animo del soggetto.

Nessuna spiegazione è stata, poi, data alle numerose intercettazioni ambientali che supportavano l'ipotesi alternativa difensiva.

Anche la frase di Pichierri Anna Lucia "*ti ho salvato le chiappe*" era stata ampiamente spiegata dal ricorrente.

Si censura, poi, l'omessa motivazione sulla invocata insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Nessun elemento permetteva di comunicare l'aggravante del numero dei concorrenti al ricorrente.

Infine, si criticano le argomentazioni sviluppate per respingere l'eccezione di inutilizzabilità dei verbali di sommarie informazioni rese da Misseri Carmine. Ciò

perché già al momento in cui il Misseri Carmine era stato ascoltato come persona informata sui fatti era da intendersi sostanzialmente indagato.

6. Ricorre per cassazione **Nigro Giuseppe** a mezzo del suo difensore, avvocato Pasquale de Laurentiis, e deduce quanto segue.

In primo luogo contesta l'iter logico attraverso cui la sentenza impugnata ha ritenuto certa la presenza del fioraio Buccolieri presso la struttura "*La Grottella*" nel primissimo pomeriggio del 26 agosto 2010.

Unico elemento certo era che il Buccolieri quel giorno si fosse recato in Leverano ove alle 16:40 aveva operato un acquisto di fiori. La difesa, si annota in ricorso, in ordine al buco orario compreso tra le 14:00 e le 16:00, su cui la sentenza impugnata ha affermato non essere state offerte spiegazioni plausibili, ha in realtà offerto una spiegazione.

Il coinvolgimento del Nigro nel processo nasceva da una confidenza che la Tondo Malorgio aveva effettuato alla Pisanò. La Tondo, suocera del Nigro, aveva affermato che era stata operata una consegna di fiori durante il matrimonio, tenutosi presso il ristorante *La Grottella*.

Nel primo verbale di dichiarazioni rese dal Buccolieri ai carabinieri costui aveva spiegato tutti i suoi movimenti di quel giorno. Aveva inizialmente affermato di ricordare verosimilmente che avrebbe dovuto effettuare una consegna di fiori o piante e che aveva percorso via Verdi ove avrebbe dovuto procedere alla consegna stessa.

Ebbene, osserva il ricorrente, il Buccolieri non aveva indicato d'aver recapitato alcunché presso il ristorante del Nigro e, ciò nonostante, si è insistito nella prospettazione per cui quella consegna era stata ivi effettuata, senza tener conto che anche la moglie del Buccolieri aveva negato che quel giorno il marito avesse operato consegne di addobbi floreali, avendole manifestato la sola intenzione di recarsi al mercato di Leverano, come poi aveva effettivamente fatto.

In più punti non rispondevano alla realtà le dichiarazioni rese da Anna Pisanò che aveva affermato d'aver ricevuto delazioni dalla suocera del Nigro, Tondo Malorgio.

Quest'ultima avrebbe riferito di rammentare d'aver visto un pulmino bianco e di ricordare la consegna di fiori. Tanto aveva scorto allorquando era intenta a pulire la stanza n. 102. Su quei dati storici, però, il dibattimento non aveva offerto certezza alcuna e, soprattutto, aveva ricevuto tratti di smentita attraverso, innanzitutto, la deposizione di Zizza Stefania, dipendente della struttura, che aveva escluso ogni consegna di fiori presso il ristorante. Ciò, in primo luogo, perché gli addobbi per il ricevimento erano stati effettuati il giorno precedente, da altro fioraio di Erchie, Carretta Salvatore.

Era, piuttosto, emerso che altri due pulmini si erano intrattenuti in quel luogo. Si trattava dei mezzi che avevano provveduto rispettivamente alla consegna della torta nuziale e delle mozzarelle. Nessuno rammentava d'aver visto o incrociato il Buccolieri.

Costui non era stato neppure riconosciuto dalla Tondo Malorgio.

Tutti i dati processuali, allora, analiticamente ripercorsi in ricorso, sconfessavano la tesi che il pulmino visto dalla Tondo fosse quello del fioraio Buccolieri ed era altamente probabile che la teste stessa si fosse confusa, vedendo il mezzo che aveva provveduto alla consegna della torta, effettivamente recapitata in quel giorno presso il ristorante.

Perdeva così significato il suggerimento del Nigro alla suocera di riferire di essersi allontanata prima delle 14,00 ed intorno alle 12,00, collegato al presupposto, ritenuto provato con argomentazioni illogiche e apodittiche, del passaggio del Buccolieri presso la struttura dell'imputato.

7. Ricorre per cassazione **Russo Vito Junior**, a mezzo del suo difensore di fiducia avvocato Gianluca Pierotti, e lamenta la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, mancante, contraddittoria e manifestamente illogica.

Osserva il ricorrente che per la sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 378 cod. pen. occorre il dolo. La Corte territoriale avrebbe sul punto omesso di valutare la deposizione di Palmieri Alessandro e di Russo Ivano.

Dalle dichiarazioni del Palmieri emerge che, pur avendo il ricorrente usato toni intimidatori nei confronti di Ivano Russo, si sarebbe dovuto escludere che il gesto fosse rivolto a spingere il dichiarante, in occasione dell'assunzione delle informazioni da parte del difensore, ad affermare falsamente che esisteva un interesse sentimentale di Mariangela Spagnoletti nei riguardi del medesimo Ivano Russo. La questione posta riguardava la finalità della condotta dell'avvocato Russo, in occasione degli incontri tenuti con l'informatore Russo Ivano.

La sentenza avrebbe travisato le dichiarazioni del Palmieri che, del resto, aveva dichiarato che l'avvocato Russo aveva utilizzato quei toni (ed aveva paventato il rischio di una misura cautelare) non per indurre il mendacio da parte della fonte, ma per ottenere che costui verbalizzasse quanto aveva riferito informalmente al difensore in un colloquio orale.

Questo aspetto era un elemento determinante e non avrebbe potuto consentire di ritenere integrata una condotta di favoreggiamento, neppure tentato.

Si è, ancora, annotato che scopo dell'azione era quello di far emergere la verità e non quello di sviare le indagini. Questo obiettivo era strutturalmente incompatibile con il dolo richiesto dal delitto in questione, ravvisato invece a carico dell'imputato.

L'esistenza di un interesse di Mariangela Spagnoletti era stato riferito anche in un verbale di C. (Concetta) Serrano Spagnolo, verbale che l'avvocato Russo conosceva e che ben poteva aver convinto il ricorrente dell'esistenza di quel profilo.

Erroneamente, allora, la sentenza impugnata si è riferita alla convinzione dell'imputato circa l'innocenza di Sabrina Misseri.

Ciò perché la condotta del difensore era solo rivolta a far emergere la verità su quel punto specifico che ineriva l'interesse della Spagnoletti verso il Russo.

OSSERVA IN DIRITTO

1. Una premessa di metodo. Il perimetro del giudizio di legittimità.

1.1. I diversi atti di impugnazione affrontano, in vario modo, i temi della logicità, della congruenza e della completezza della motivazione in relazione alle doglianze già espresse nei rispettivi atti d'appello. Si soffermano spesso sulla ricostruzione dei fatti, nonché sulla corretta applicazione delle regole legali di qualificazione e valutazione dei singoli elementi di prova (art. 192 cod. proc. pen.) posti a base della decisione.

Va detto, innanzitutto, che le due decisioni di merito risultano essenzialmente sovrapponibili, affermando entrambe la responsabilità degli imputati e condividendo, in sostanza, il medesimo percorso logico. Si può, dunque, ritenere di muoversi al cospetto d'una cd. *doppia conforme*.

E' doveroso, poi, premettere alcune considerazioni di metodo, in ragione sia della «natura» del processo, basato su una ricostruzione di tipo, per più versi, indiziario, sia, in una certa misura, della stessa articolazione dei motivi di ricorso.

In più punti degli atti d'impugnazione, invero, la ricostruzione indiziaria è affrontata per singoli segmenti costitutivi, tralasciandosi, spesso, il profilo valutativo globale che, di converso, risulta svolto dalla Corte territoriale e alla luce del quale i diversi elementi sono stati raccordati in un procedimento logico-selettivo unitario.

L'esame parcellizzato dei dati informativi, pur rappresentando una proiezione del 'controllo' sul significato probatorio da attribuire ai singoli elementi disponibili, non può indurre una frammentazione del giudizio critico, che deve, piuttosto, derivare da una verifica globale ed unitaria dei fattori indizianti.

Si è al riguardo specificato che anche l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni concorrenti può non comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione *lì dove le restanti valutazioni offrano ampia e rassicurante tenuta del ragionamento ricostruttivo* (già Sez. I n.6922 del 11.5.1992, rv 190572;

Sez. IV n. 10116 del 28.9.1993, rv 195709; Sez. I n. 1495 del 2.12.1998, rv 212274).

La decisione di merito è frutto di una organica riduzione ad unità del materiale informativo offerto dal processo, rielaborazione che avviene secondo canoni razionali e massime d'esperienza. Il vizio di motivazione, in questi casi, non può generalmente essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa (Sez. V, n. 8411 del 21.5.1992, rv 191487). Il controllo critico sulla sussistenza di una motivazione valida si misura con la tenuta complessiva del ragionamento nel confronto di tutti i dati informativi e della proiezione che ne è legittimo trarre, secondo le massime di conoscenza.

La critica della decisione può cogliere nel segno solo quando uno degli essenziali "nuclei in fatto" che ne reggono l'impianto e l'incedere, secondo parametri di logica formale, ne risulti effettivamente disarticolato.

Non basta, peraltro, opporre ricostruzioni alternative o puramente possibili in una dimensione astratta, rispetto a quella prescelta dal giudice di merito, se non si enucleano, in questa prospettiva, vizi strutturali che si annidano nel ragionamento a fondamento della decisione.

Il suggerimento di "letture diverse" non può sorreggere la richiesta di annullamento di una decisione. Non è infatti concepibile il compimento di nuove ed ulteriori attribuzioni di significato o la realizzazione di una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi già valutati nel merito, pur a fronte di una ricostruzione che si ritenga, secondo la propria visione, preferibile (Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178).

Fermo restando che la verifica in sede di legittimità non può riguardare l'esito ricostruttivo in sé considerato, ma solo il metodo con cui il giudice di merito giunge al risultato valutativo, esplicitato attraverso la motivazione della sentenza (secondo il modello legale disegnato dall'art. 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.) e la logica della decisione, è ben possibile una verifica sulla *completezza* e la *globalità* della valutazione operata in sede di merito. Non sarebbe ammissibile un giudizio fondato su parcellizzazioni del materiale indiziario raccolto (Sez. II n. 9269 del 5.12.2012, Della Costa, rv. 254871) o che ometta la valutazione di elementi obiettivamente incidenti sul giudizio stesso (Sez. IV, n.14732 del 1.3.2011, Molinaro, rv 250133; Sez. I, n.25117 del 14.7.2006, Stojanovic, Rv 234167).

Sono ovviamente scrutinabili evidenti errori nell'applicazione delle regole di logica, al fine di evitare giudizi di natura congetturale, basati, cioè, su dati ipotetici e non su massime di esperienza generalmente accettate (Sez. VI n. 6582 del 13.11.2012, Cerrito, rv 254572; Sez. II n. 44048 del 13.10.2009, Cassarino, rv 245627). Sono, ancora, rilevabili le contraddizioni interne tra i diversi momenti di

articolazione del giudizio e il cd. *travisamento della prova* (Sez. I n. 41738 del 19.10.2011, Rv 251516).

Si tratta, dunque, di un controllo volto a verificare l'esistenza di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, idonea a resistere alle controdeduzioni del ricorso.

Anche il rispetto del canone del "ragionevole dubbio" (art. 533 cod. proc. pen. come novellato dalla legge n. 46 del 2006) si pone come criterio generale alla cui stregua valutare la consistenza delle affermazioni probatorie contenute nella sentenza impugnata. Il mancato rispetto del criterio integra, dunque, «apparenza» di motivazione (Sez. VI n. 8705 del 24.1.2013). Il dubbio che può sortire tale risultato deve peraltro essere ragionevole.

Tale non è quello che, sulla base di ipotesi remote, astrattamente formulabili come possibili *'in rerum natura'*, ne prospetti la effettiva realizzazione nella fattispecie concreta in termini non ancorati alle emergenze processuali e non giustificati dall'ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana (Sez. I n. 31456 del 21.5.2008, ric. Franzoni rv 240763; Sez. IV n. 22257 del 25.3.2014, rv 259204).

1.2. Le valutazioni compiute nel merito trovano, nel presente processo, fondamento in elementi probatori di natura indiziaria, la cui valenza è contestata in più motivi di ricorso.

La prova critico-indiziaria, pur non rappresentando in via diretta il fatto da provare, si risolve in un'operazione di raccordo logico tra più circostanze, operazione che permette di risalire dal fatto noto, l'indizio appunto, alla conoscenza di quello ignoto.

L'indizio ha capacità rappresentativa autonoma, per definizione "parziale", concernendo una circostanza diversa (logicamente collegata) rispetto al fatto da provare. Il dato indiziaro consente, tuttavia, di operare la ricostruzione, attraverso l'inferenza logica, di risultati di conoscenza ulteriori ed "aggiuntivi", che sono rilevanti ai fini del giudizio.

La prova indiziaria (art. 192 comma 2 cod. proc. pen.), caratterizzata dai crismi di *gravità, precisione e concordanza* degli elementi informativi che la connotano, vive, dunque, e soprattutto, d'una valutazione unitaria e globale dei dati stessi (Sez. U., 4.2.1992, ric. Ballan; Sez. U n. 33748 del 12.7.2005, ric. Mannino, rv. 231678). L'esame globale può permettere di superare l'ambiguità indicativa di ciascun elemento informativo, preso nella sua individualità. Ciò perché la valutazione complessiva si caratterizza per il reciproco integrarsi d'ogni elemento, offrendo una proiezione che conferisce al complesso indiziaro significato dimostrativo univoco, che attesta la prova del fatto, in via logica.

L'elemento della 'gravità', inteso come forza dimostrativa di ciascun fattore, in funzione del fatto da provare, può anche non avere la stessa intensità per ogni singolo aspetto, mentre è essenziale il concorso di più dati che nella valutazione complessiva assumono il requisito di precisione e concordanza in funzione della prova stessa.

Ebbene, là dove il procedimento valutativo degli indizi risulti corretto sul piano del metodo, è costante e condivisibile l'affermazione per cui la prova logica non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) (Sez. I n. 6992 del 30.1.1992 ric. Altadonna; Sez. I n. 8511 del 6.7.1992, ric. Russo rv 191509).

Esame delle singole impugnazioni.

2. Il ricorso presentato nell'interesse di Sabrina Misseri.

Il ricorso presentato nell'interesse di Sabrina Misseri, nonostante il pregevole sforzo ricostruttivo e la compiuta critica agli argomenti impiegati nella sentenza impugnata, va ritenuto infondato (salvo che per un unico motivo, come sarà in seguito precisato).

Con un primo, complesso e articolato motivo, si è visto, si enucleano i presunti vizi della sentenza impugnata e si espongono, con approfondita analisi, i temi ritenuti rilevanti e posti a fondamento della prospettazione a discarico.

2.1. Vediamo, innanzitutto, la questione della confessione di Michele Misseri e della sua ritrattazione.

Richiamando quanto già in parte esposto sul punto si deve evidenziare che la prima confessione da parte del Misseri, sull'omicidio e sull'occultamento del cadavere di S. (Sarah) S. (Scazzi), era stata superata dalla chiamata in correità e, poi, in reità nei confronti della figlia Sabrina, accusata dal padre di essere stata unica autrice dell'omicidio.

Indi il Misseri aveva restaurato la verità ed era tornato a confermare la prima dichiarazione accusatoria, spiegata esclusivamente *contra se*.

La difesa ha affermato che esisterebbe una vera e propria *gerarchia* dimostrativa tra le dichiarazioni, con la conseguenza che si sarebbe dovuto dare prevalenza a quelle rese in sede dibattimentale, rispetto alle varianti narrative che avevano caratterizzato le fasi pregresse del procedimento. D'altro canto, il Misseri aveva ampiamente spiegato le ragioni che lo avevano indotto a modificare versione e ad accusare la figlia.

La Corte territoriale si è ampiamente confrontata con il tema prospettato.

Ha esaminato i motivi d'appello e ha, in maniera precisa, scrutinato criticamente quanto aveva detto il primo Giudice sulla confessione, sulla ritrattazione e sulla nuova dichiarazione che aveva ribadito la portata autoaccusatoria del narrato.

I Giudici territoriali si sono soffermati (cfr. fil. 1128 e ss.) sulle questioni poste, premettendo che l'affermazione di penale responsabilità della Misseri Sabrina (e di Cosima Serrano) è fondata su un compendio probatorio che prescinde dalle dichiarazioni accusatorie di Michele Misseri, compendio che risulta quindi *autosufficiente*, a prescindere dal contributo narrativo del genitore nei confronti della figlia.

La Corte d'assise d'appello ha spiegato perché non fosse condivisibile la tesi avanzata dalla difesa. L'alternativa fattuale, che avrebbe visto il Misseri unico autore del delitto - avendo costui ammesso la sua responsabilità sin dal primo momento e, tra l'altro, avendo fatto rinvenire effetti personali e il cadavere che, diversamente, non sarebbero mai stati trovati - è stata attentamente vagliata.

E' stato osservato che le dichiarazioni del medesimo Misseri, oscillanti e prive di costanza, non fossero tali da assumere una valenza idonea a far ritenere veridico il racconto della fonte stessa, *contra se*, specie e proprio per la parte finale della versione resa al dibattimento, che risultava, piuttosto, frutto di una ponderata modulazione, all'esito delle risultanze investigative e di quanto emerso in fase di contraddittorio.

Non è, pertanto, manifestamente illogica la conclusione cui il giudice di merito è pervenuto, né risulta scorretto il percorso che ha inteso ridimensionare nettamente la portata dimostrativa della fonte, che aveva in sostanza, per la parte relativa all'omicidio, finito per *autoannullarsi*, nella sua attendibilità generale. Ciò al cospetto delle ripetute varianti narrative che, ad eccezione di una breve parentesi, risultavano condizionate dall'obiettivo di coprire e sollevare da responsabilità la figlia.

Non condivisibile risulta poi l'affermazione, cui si è fatto sopra riferimento, relativa all'esistenza dell'evocata *gerarchia legale* tra le dichiarazioni processuali, sfociante nell'assunto di dover ritenere sempre prevalenti quelle dibattimentali.

L'affermazione (su cui in parte si ritornerà, avendo la ricorrente anche richiesto la rimessione della decisione sul punto alle Sezioni Unite di questa Corte) non può trovare spazio applicativo nella vicenda in esame, scontrandosi palesemente con la regola, propria di un sistema ispirato al principio del libero convincimento del giudice, della motivata valutazione contenutistica dei dati dichiarativi.

Non può, invero, la sola sede processuale, in cui sia resa una dichiarazione, attribuire forza dimostrativa *privilegiata*. Ben potrebbe un chiamante in reità o in correità assumere il mendacio in dibattimento e non varrebbe affatto, *ex se*, la sede

processuale ad ascrivere il crisma di attendibilità alla dichiarazione medesima ovvero ad assegnarle una capacità dimostrativa "privilegiata", tale da farla prevalere *ipso iure* su altri e distinti contributi.

Il punto nodale della questione si incentra sulla valutazione del risultato dimostrativo e sull'obbligo del giudice di valutarne la portata e di darne conto in motivazione, ai sensi di quanto dispone l'art. 192 cod. proc. pen., enucleando gli elementi che permettono di ritenere attendibile la dichiarazione resa.

La Corte territoriale, nella specifica vicenda processuale, ha dedicato ampio spazio alle dichiarazioni del Misseri Michele.

Si è soffermata sull'esordio autoaccusatorio in fase di indagini preliminari, del 6, del 7, dell'8 e del 15 ottobre 2010.

Ha spiegato come le numerose incongruenze che emergevano nella versione dell'ultimo interrogatorio (del 15/10/2010) avessero indotto a dubitare della veridicità di quanto egli stava affermando, in una logica autoaccusatoria, e a collegare il suo racconto a un possibile diverso scenario.

Veniva quindi prodotta una prima chiamata di correità verso la figlia, che determinava l'ingresso nella vicenda delittuosa di Sabrina Misseri.

Progressivamente il medesimo Misseri Michele giungeva alla versione esclusivamente etero accusatoria della figlia sull'omicidio, costruzione cui si atteneva anche nell'interrogatorio del 5/11/2010 e nell'incidente probatorio del 19/11/2010.

Alla luce di tanto diventa fallace anche sotto il profilo formale il rilievo della ricorrente che pretende di ascrivere alle dichiarazioni dibattimentali (e nella specie a quelle rese dal Misseri - allorquando era chiamato a riferire come dichiarante a discarico -) una forza dimostrativa privilegiata, in ragione della sede processuale in cui quelle affermazioni venivano rese.

Tali dichiarazioni erano state infatti precedute da una versione etero-accusatoria esclusiva, in danno di Sabrina Misseri, risultante da dichiarazioni rese dalla medesima fonte in incidente probatorio (quelle che il Misseri Michele aveva reso il 19/11/2010), come tali senza dubbio equiparabili, sotto un profilo formale, a quelle ottenute nella sede dibattimentale, per la condivisione della modalità acquisitiva caratterizzata dal *contraddittorio* con la parte interessata.

Nel caso di specie, pertanto, il richiamo alla *sede dibattimentale* è ininfluenza e da esso non può trarre scaturigine alcun maggior pregio del narrato di Misseri Michele. Ancora, i verbali unilateralmente formati, in fase di indagini preliminari, risultano essere entrati nel patrimonio conoscitivo della Corte territoriale, per effetto del consenso dell'imputato, elemento che rende, *in parte qua*, anche lo statuto probatorio della dichiarazione formata senza contraddittorio, conforme ai canoni di rito ed ai precetti che regolamentano la formazione della prova stessa secondo il

crisma del *giusto processo*, attribuendo anche a quei verbali, per volontà dell'imputato, forza formalmente equidimostrativa.

E', dunque, chiaro, alla luce di tali rilievi, che è la motivata "valutazione" delle diverse dichiarazioni, operata in sede giudiziale, a fondare il discrimine tra esse, quanto a capacità dimostrativa.

2.1.2. Il ricorso ha ritenuto l'illogicità della decisione, nella parte in cui è giunta alla conclusione secondo cui la responsabilità di Sabrina Misseri non discendeva dalle dichiarazioni del genitore. Il processo si era, al contrario, costantemente confrontato con l'ipotesi alternativa che il delitto di omicidio fosse stato commesso da Michele Misseri o dalla figlia. Caduta la dichiarazione etero-accusatoria del primo verso Sabrina, sarebbe necessariamente residuata la sola responsabilità per l'omicidio in capo a Michele Misseri, resistendo ad ogni critica l'affermazione cd. *autoaccusatoria*.

La sentenza di merito si confronta, approfonditamente, anche con questa prospettiva.

Si sofferma sulla progressione dichiarativa di Michele Misseri e spiega come l'interpretazione della successione delle versioni rese e le varianti nel racconto siano mosse da una dinamica ben più complessa, in cui, in definitiva, la fonte adattava il racconto anche secondo il progressivo sviluppo della conoscenza che acquisiva sulla vicenda.

Non era, allora, il mero aspetto della *scindibilità* tra le due facce delle dichiarazioni (auto ed etero-accusatorie), con l'eventuale superamento dei punti di contrasto in esse annidantisi, ad assumere un significato selettivo decisivo, quanto l'esatta individuazione delle spinte psicologiche sottostanti le medesime, che condizionavano le 'rivelazioni' via via esternate.

Dinamica siffatta, sottostante il narrato di Michele Misseri, ha indotto nella Corte territoriale massima cautela e, soprattutto, ha suggerito di escludere automatismi nella valorizzazione della ricostruzione dei singoli aspetti, caratterizzanti il percorso narrativo del Misseri stesso. In questa logica, pertanto, la Corte d'appello, pur non valorizzando, in funzione di fonte di prova d'accusa a carico della Misseri Sabrina, la dichiarazione del padre, ha, ampiamente, spiegato le ragioni per le quali non si potesse inferire da ciò la veridicità della dichiarazione autoaccusatoria del medesimo, sì da ascriverle un crisma di prevalenza sulle varianti ricostruttive da lui proposte e abburne, soprattutto, una valenza liberatoria per la posizione dell'imputata.

In questa logica, dunque, la Corte territoriale si è soffermata sia sulla maturazione della scelta di riferire sugli eventi, conseguente a una rielaborazione della loro rilevanza e gravità, sia sulla presa d'atto dell'impossibilità di *gestire* un rimorso che si legava ai fatti e si accresceva in guisa tale da rendere sempre meno agevole, per il Misseri, la convivenza con il soffocato segreto su quanto accaduto.

Si comprende, allora, come non si annidi alcun vizio di manifesta illogicità nel costruito in cui la Corte di merito ha ritenuto di sottolineare che l'*auto-accusa* recasse indiscutibili aspetti di contraddittorietà e più d'una zona d'ombra sulla dinamica commissiva del delitto di omicidio, mentre, al contrario, non si potevano avanzare dubbi di sorta sulla fase postuma del delitto, sicuramente commessa dal Misseri Michele, che era stato nella condizione di far rinvenire il corpo della ragazza e i suoi effetti personali.

La Corte d'assise d'appello ha chiarito perché è giunta alla conclusione secondo cui, dopo la parentesi d'accusa verso la figlia, Michele Misseri intese coprire Sabrina, proteggendola ed assumendosi la responsabilità di un omicidio che non era stato, paradossalmente, in grado di descrivere nei particolari commissivi.

Il Misseri, hanno correttamente annotato i giudici di merito, era tormentato da un senso di colpa profondo (cfr. sentenza impugnata fl. 993), poiché, pur non essendo stato l'autore dell'omicidio di S. (Sarah) S. (Scazzi), aveva eseguito l'attività di soppressione del cadavere. Era un gesto che suscitava, nell'intima convinzione del suo autore, una responsabilità paritaria a quella di chi (Sabrina) l'aveva uccisa. Di tanto dava conto proprio un'intercettazione ambientale dell'8/11/2011, espressamente richiamata e testualmente riprodotta.

2.1.3. Né disarticola il ragionamento della Corte medesima il riferimento, operato in ricorso, con approfondita rielaborazione, al soliloquio del 5/10/2010.

Richiamandosi la spiegazione dibattimentale che di esso aveva offerto il Misseri, si afferma, nella tesi della ricorrente, che esisteva una lettura diversa del contenuto della captazione. Il riferimento "*li scoprirò*" non era, secondo quanto tracciato nell'ipotesi a discolpa, collegato alle congiunte, e il termine "figlia" non indicava Sabrina Misseri, ma S. (Sarah) S. (Scazzi).

Deve osservarsi, in primo luogo, che per costante orientamento espresso in sede di legittimità (di recente ribadito da Sez. U. n. 22471 del 26.2.2015, rv 263715), è possibile prospettare una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice del merito, solo in presenza del travisamento della prova (ipotesi che ricorre in caso di indicazione del contenuto del dato informativo, in modo difforme da quello reale) o in presenza di una manifesta illogicità ovvero irragionevolezza della motivazione, espressa sul punto (tra le molte: Sez. II n. 35181 del 22.5.2013 rv 257784; Sez. VI n. 11189 del 8.3.2012, rv 252190).

Si tratta di ipotesi che, tuttavia, non ricorrono nel caso in esame.

La Corte d'assise d'appello ha esattamente esaminato il significato del soliloquio e si è analiticamente confrontata con le censure mosse nei motivi d'appello alla sentenza di primo grado che anche aveva trattato la questione (cfr. fl. 1190 e ss.).

In questa logica ha ribadito come il testo delle dichiarazioni rappresentasse un grave e preciso indizio della responsabilità di Sabrina Misseri e di Cosima Serrano nella esecuzione del delitto.

Ha escluso che avessero spessore logico convincente altre e diverse interpretazioni del contenuto dell'eloquio e, collocato temporalmente lo stesso nel giorno antecedente la convocazione del Misseri presso gli uffici del Comando di Polizia giudiziaria che lo avrebbe ascoltato, ha analiticamente spiegato ogni passaggio delle riflessioni *ad alta voce* del predetto, che non lasciavano ragionevolmente spazio a letture alternative sul loro reale contenuto.

A seguito anche di uno scrupoloso riascolto del testo registrato, la Corte territoriale ha, quindi, persuasivamente disatteso quanto dichiarato al riguardo dal Misseri in dibattimento.

In primo luogo essa ha ribadito che si trattava di un eloquio ideale riferito alla sua famiglia. A premessa siffatta si collegava il dispiacere che egli manifestava per i propri familiari; non era, dunque, quel dispiacere, per quanto sarebbe accaduto, un sentimento legato alla famiglia S. (Scazzi), ma al suo nucleo di congiunti. Anche il sintetico riferimento aggiuntivo alla circostanza che egli non credeva (a quanto evidentemente dettogli), e che si legava al rilievo che li avrebbe scoperti (...*li scoprirò....*), era un elemento incompatibile con la tesi che si potesse riferire agli S. (Scazzi) o a un nucleo allargato di famiglia.

In questa logica l'interpretazione dell'espressione "*che vogliono fare fanno a tua figlia ...*" non era razionalmente collegabile alla piccola S. (Sarah) S. (Scazzi).

La Corte ha spiegato che costei era stata oramai uccisa e non v'era davvero spazio logico per ipotizzare versioni diverse del contenuto dell'eloquio. Del resto, il riferimento alla circostanza, esternata dal Misseri - secondo cui non *li credeva* - era profilo chiaramente legato a ciò che gli era stato raccontato sul delitto.

La Corte territoriale ha, pertanto, logicamente escluso che le rettifiche dibattimentali fatte dal medesimo dichiarante - dopo aver ascoltato il tratto di registrazione - potessero avere un significato dirimente e, dunque, mutare la lettura che dell'eloquio era stata.

Misseri Michele, hanno ritenuto i giudici del merito, si era scontrato con una smentita oggettiva, allorquando - durante l'esame dibattimentale - aveva tentato in ogni modo di ribadire d'aver detto "*mi*" scoprirò e non "*li*" scoprirò, così anticipando a se stesso quanto avrebbe fatto il giorno seguente.

Sia la trascrizione del perito, che l'ascolto diretto del *file* audio aveva, invero, confermato che il tratto di fonìa avesse impresso il pronome "*li*" e non "*mi*".

2.1.4. Sul punto specifico si è annotato in ricorso che vi sarebbe stata la violazione della regola del contraddittorio nella formazione della prova.

Ciò perché, fermo il diritto dei giudici di procedere al riascolto in camera di consiglio delle registrazioni, gli stessi avrebbero avuto obbligo, tuttavia, - ponendo a fondamento della decisione un testo diverso da quello che risultava dalle trascrizioni contenute nelle perizie - di sottoporre al contraddittorio il testo che avrebbe poi costituito la base decisoria o di disporre nuova operazione peritale finalizzata alla trascrizione.

Sul punto occorre, in primo luogo, ribadire che in tema di intercettazioni ambientali e telefoniche la prova è costituita dalle bobine e il giudice ne può utilizzare il contenuto indipendentemente dalla trascrizione, che costituisce la mera trasposizione grafica, procedendo direttamente al loro ascolto o disponendo una nuova perizia (Sez. 6, del 15/03/2016 nr. 13213, Giorgini e altro, Rv. 266775; Sez. 3, del 23/03/2015 nr. 36350, Bertini e altri, Rv. 265635, secondo cui è sempre consentito al giudice l'ascolto e l'utilizzo, ai fini della decisione in camera di consiglio, dei supporti analogici o digitali recanti le conversazioni intercettate, debitamente acquisite e trascritte, pur a fronte di un precedente provvedimento di rigetto dell'istanza della difesa avente ad oggetto la richiesta di ascolto stesso in contraddittorio e in pubblica udienza, poiché tale attività non è qualificabile in termini di acquisizione o istruzione probatoria; in senso analogo Sez. 6, del 20/02/2014, nr. 25806, Caia e altri, Rv. 259674).

In questa ottica deve osservarsi che l'attività di ascolto è un'operazione meramente ricognitiva dei contenuti dell'eloquio impressi sui supporti o recati dai *files* di registrazione.

Non costituisce, dunque, l'ascolto stesso, in sé considerato, un'attività probatoria in senso stretto, né consta d'una dinamica *costituenda* della prova medesima, da sottoporre necessariamente al contraddittorio, neppure allorquando il giudice ritenga di interpretare e valutare il risultato di esso in termini parzialmente divergenti da quanto risulta nella trascrizione disposta dal perito. Ciò perché la prova in senso stretto è cristallizzata nella registrazione impressa sul supporto, registrazione che risulta a disposizione delle parti e che nel processo campeggia nel suo contenuto obiettivo e a prescindere dalla trascrizione che ne facciano i singoli consulenti o lo stesso perito nominato dal giudice.

Ben può, dunque, il decidente individuare parti d'eloquio non trascritte o non risultate comprensibili all'ascolto dei tecnici, indicando fonìa e segmento temporale da cui l'affermazione stessa sia ritratta. Competerà a ciascuna delle parti controdedurre sul punto anche attraverso rielaborazioni tecniche che possano confutare quanto indicato dal decidente o che possano dimostrare errori o travisamenti che danno per esitenti dati che non siano tali.

Nel caso di specie, peraltro, in relazione al testo del soliloquio, attraverso l'ascolto operato in camera di consiglio, non si è ascrivito un significato diverso da

quello che risultava dalle trascrizioni. Piuttosto, i giudici della Corte d'assise d'appello sono rimasti ancorati al testo trascritto che hanno riportato e ne hanno fornito l'interpretazione che ritenevano maggiormente razionale ed aderente al significato delle parole pronunciate.

Il passaggio in questione è stato anche sottoposto al contraddittorio processuale e si apprende dalla sentenza impugnata che è stato anche criticamente valutato dal Misseri Michele.

La Corte d'assise d'appello ha spiegato, con motivazione immune dalle censure rivolte, per quali ragioni la versione offerta dal Misseri non aderisse al testo del *soliloquio* ed ha chiarito quali elementi si ponessero in termini ostativi alla ricostruzione che la difesa aveva ribadito.

Si comprende, pertanto, la ragione per la quale il tema prospettato in ricorso non sia né fondato, né rilevante ai fini dell'odierno decidere.

Da un lato, invero, non risulta modificato il significato del testo oggetto di interpretazione; dall'altro i giudici di merito hanno spiegato chiaramente che la versione offerta dal Misseri non risultava aderente ai fatti processualmente acquisiti.

La dichiarazione, secondo cui egli aveva pronunciato l'espressione *mi scoprirò* e non *li scoprirò*, ha osservato la Corte d'assise d'appello, non rispondeva al testo del colloquio direttamente risultante dall'ascolto, che dava, infatti, conto dell'espressione *li scoprirò* (fl. 991 sentenza impugnata) e non di quella che il Misseri sosteneva di aver pronunciato.

Né il Misseri si sarebbe potuto logicamente rammaricare per ciò che avrebbero fatto alla figlia Sabrina per un comportamento a lui riconducibile. Coerente col senso di quel tratto d'eloquio era l'uso del pronome "li", intellegibile attraverso l'ascolto. In questa ricostruzione i giudici territoriali hanno anche annotato come la lettura offerta dalla difesa avesse dovuto sorvolare sull'espressione "... non li credo..." anche presente durante la riflessione.

La Corte territoriale ha dato, contrariamente a quanto affermato, anche una spiegazione ampiamente soddisfacente sulle ragioni per le quali non era ragionevole ritenere che il soliloquio preludesse alla confessione che Misseri Michele avrebbe reso di lì a poco. In realtà Misseri Michele era animato da ben altro intendimento e non voleva confessare un omicidio che non aveva commesso. Egli, ha chiarito la sentenza impugnata, era tormentato da un senso di colpa profondo, pur non essendo l'autore dell'omicidio, poiché aveva soppresso il cadavere della nipote. Vedeva, infatti, la sua responsabilità in termini identici a quella dell'autore del fatto omicidiario e lo diceva con chiarezza durante il colloquio dell'8/11/2011 in carcere, interloquendo con la nipote, Maria Greco. Proprio in questo scenario di conflitto interiore maturò poi

l'episodio del rinvenimento simulato del telefono cellulare, che suscitò palese preoccupazione nelle due congiunte.

2.1.5. Le doglianze ulteriori, articolate in ricorso, risultano egualmente infondate.

Lamenta la ricorrente che se l'espressione *li scoprirò* fosse stata riferita alla moglie del Misseri e alla figlia stessa sarebbe stato privo di logica spiegazione il gesto compiuto il giorno seguente allorquando il medesimo Misseri, interrogato, aveva assunto la responsabilità esclusiva per l'omicidio commesso e per la condotta di simulazione del ritrovamento del telefono cellulare della piccola S. (Sarah) S. (Scazzi).

Si è, tuttavia, già avuto modo di richiamare e anticipare, per certi versi, il contesto materiale in cui quei gesti si erano inseriti e la chiave logica di lettura che la Corte d'assise d'appello ha ritenuto di operare sulle iniziative anzidette.

Sia la Serrano, che Sabrina Misseri avevano compulsato al silenzio e alla cautela massima il Misseri Michele, in un momento in cui costui, così come attestato dal contenuto delle riflessioni del richiamato soliloquio, aveva in animo di violare il *patto al silenzio* e di scoprire le due congiunte (*li scoprirò*) non credendo alla versione dell'incidente, fornitagli nell'immediato, per ottenere la sua collaborazione per la soppressione del corpo della giovane vittima.

A supporto dell'atteggiamento e del clima che si viveva in casa Misseri, la sentenza impugnata richiama, invero, due dati importanti.

Da un lato, la deposizione di Giuseppa Serrano (all'udienza dibattimentale del 6.3.2012) che aveva ricordato di essersi recata nei primi giorni di ottobre dai Misseri, suonando più volte senza ricevere risposta, e di aver udito urla maschili provenire dall'interno dell'abitazione. Spaventata, si era allontanata senza riuscire ad accedere al domicilio di via Deledda.

Dall'altro, la telefonata che Sabrina Misseri aveva fatto al padre alle 20:02, proprio il giorno del suo interrogatorio e prima della confessione, al fine di tranquillizzarlo.

Il cedimento del Misseri durante l'interrogatorio fu dovuto alle domande insistenti degli inquirenti volte a permettere il rinvenimento del cadavere e fu generato dal rimorso che costui viveva per averlo soppresso, calandolo privo di indumenti nel pozzo. Non vi fu in immediato, hanno osservato i giudici territoriali, una confessione dell'omicidio stesso. Misseri Michele chiese di parlare della vicenda successivamente e ciò, si è ritenuto, per imbastire una autoaccusa a cui non era in quel momento ancora pronto. Era, piuttosto, fermo nel confermare che avrebbe portato gli inquirenti sul posto, a condizione, tuttavia, che non lo sapesse la moglie, cioè la Serrano Cosima. Si trattava, secondo i giudici di merito, di una premura

decisamente indicativa del timore di far conoscere a costei la violazione di quel patto al silenzio, cui si è fatto riferimento.

2.1.6. Né, ha criticato la ricorrente, si sarebbero potuti ritrarre argomenti logici e di supporto dai colloqui carcerari tra Misseri Michele e la figlia Valentina, e tra il primo e la nipote, Maria Greco, detta *Daniela*.

2.1.6.1. La spiegazione del primo colloquio (in data 22/10/2010) non presenta i denunciati tratti di illogicità.

La Corte territoriale ha, infatti, sottolineato come il colloquio seguisse di pochi giorni l'interrogatorio del Misseri, avvenuto il 15/10/2010, atto procedimentale durante il quale vi era stata la chiamata in correità nei confronti della figlia Sabrina. Si offre una spiegazione sull'esordio del colloquio, con espresso richiamo alla frase pronunciata dalla figlia, Valentina, che affermava di volere bene *lo stesso* al genitore, esplicitando che il riferimento fosse alla circostanza che il Misseri aveva, appunto, rivolto accuse alla figlia Sabrina; sul punto aggiungeva che gliene voleva anche la sorella (cioè Sabrina).

La difesa ha ritenuto che l'interpretazione non fosse condivisibile e che il citato riferimento si collegasse al gesto che il Misseri aveva compiuto e all'omicidio della S. (Scazzi).

Orbene, deve premettersi che va ribadito il principio esposto, secondo cui in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; principio ribadito da Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016 Ud. (dep. 29/11/2016), D'Andrea e altri, Rv. 268389). Non ricorrendo, nella fattispecie, manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione resa, è preclusa sul punto la doglianza in cassazione.

La spiegazione che la Corte territoriale ha inteso offrire non presenta alcuna incongruenza e tiene correttamente conto del testo complessivo del dialogo, contrariamente alla lettura proposta in ricorso, che astrae dal contesto generale il contenuto della frase d'esordio di Valentina sui sentimenti provati verso il padre, per inferire che il riferimento fosse all'omicidio che costui aveva commesso.

La motivazione della decisione impugnata compie invece correttamente una ricostruzione unitaria del testo valorizzando anche l'espressione ulteriore che era stata captata, relativa al fatto "*ce sta muccia la Sabrina ... cu ni parla*": inciso direttamente collegabile alla vicenda dell'omicidio di S. (Sarah) e coerentemente interpretato come un'esortazione a Sabrina, affinché parlasse del fatto che stava nascondendo.

Nella stessa ottica è stata anche valorizzata la gestualità ricavabile dalla registrazione.

La Corte d'assise d'appello ha spiegato la ragione per la quale il riferimento dialettale non potesse essere interpretato ed inteso come "ca" secondo quanto aveva riferito la stessa Valentina Misseri. A parte l'ascolto diretto dell'intercettazione, su cui si sono soffermati i giudici del merito, si trattava di un riferimento che avrebbe perso, se così letto, il collegamento con la frase naturale successiva, in cui evolveva l'eloquio stesso: *ni parli* (ne parli): il tutto era collegato "al fatto" che la ragazza, Sabrina, appunto, stava nascondendo.

Risulta corretta, pertanto, la spiegazione offerta dalla Corte territoriale secondo cui non avrebbe avuto spessore logico l'estrapolazione dall'intera espressione solo di una parte dei riferimenti lessicali, per suggerire, come aveva fatto la ricorrente, un'interpretazione smentita dal tenore del colloquio ascoltato.

Non vi è allora alcun profilo che possa fondare il vizio dedotto di manifesta illogicità nell'interpretazione del colloquio in esame.

2.1.6.2. Quanto alla registrazione del dialogo con la nipote Maria Greco, la motivazione su di esso risulta, al pari, immune da censure.

Il ricorso incentra l'individuazione dell'illogicità dell'interpretazione offerta dalla Corte territoriale annotando che la ragazza aveva opposto la sua incredulità al cospetto dello zio, ritenuto, in definitiva, incapace di porre in essere un gesto così efferato. Nonostante costui, tuttavia, avesse replicato con un'espressione che postulava che quel giorno fosse scattato qualcosa che lo aveva indotto a commettere il crimine, si era seguita una lettura diversa. Ciò pur a fronte della replica del Misseri che - all'invito della nipote di dire la verità e di accusare Sabrina - aveva affermato: *"... non posso Inc ... se Sabrina non ha fatto niente ..."*.

La Corte, tuttavia, ha osservato che Michele Misseri, prima di incontrare la nipote, si era intrattenuto in un colloquio con la moglie, Serrano Cosima.

Si trattava, secondo i giudici territoriali, di un dato importante per delimitare i margini interpretativi del colloquio e spiegarne l'andamento.

A fronte dell'iniziale posizione autoaccusatoria del Misseri, nell'*incipit* del dialogo, infatti, si registrava l'apertura progressiva verso la nipote. A costei il Misseri confidava di aver trasportato il cadavere in campagna e di essersi prestato alla condotta di occultamento, che stimava di gravità pari a quella di omicidio e per la quale manifestava il suo rimorso, non senza ammettere che, in immediato, si sarebbero dovuti chiamare i carabinieri. L'errore di aver nascosto, cioè coperto, la figlia Sabrina (*mucciato totta*) e di aver permesso che il cadavere della nipote giacesse per circa 42 giorni nel pozzo, erano gli elementi che emotivamente avevano segnato il Misseri. Costui era turbato dall'immagine, da lui stesso descritta, della nipote che lo implorava lamentandosi d'aver freddo. In questa logica è stato

inquadrato, pertanto, sia il significato del soliloquio che la conversazione con Maria Greco, oltre che il progressivo cedimento del medesimo Misseri.

La Corte territoriale ha spiegato i singoli passaggi del colloquio ed ha esplicitato le ragioni per le quali non si potesse ritenere valida la spiegazione, secondo cui il Misseri aveva inteso, durante il colloquio stesso, escludere le responsabilità della figlia, come aveva sempre fatto. Sul punto si assume che i Giudici territoriali hanno ritenuto che il Misseri fosse fortemente condizionato dalla figlia Valentina e dalla moglie Cosima e che, dopo l'ascolto dibattimentale del colloquio, hanno offerto un'interpretazione assolutamente non credibile.

Si vuole in realtà introdurre l'ipotesi che il dialogo derivasse dalla necessità di liberarsi della nipote adombrando che si trattasse di un colloquio probabilmente pilotato, poiché, contrariamente alle abitudini, la sua interlocutrice parlava in italiano.

L'ascolto ha smentito anche tale punto.

La Corte d'assise d'appello ha annotato come le espressioni fossero in idioma dialettale e lo stesso Misseri, durante il dibattimento, non fosse stato in grado di dare una spiegazione valida del suo cedimento, allorquando era stato chiamato a chiarire la ragione per la quale avesse ammesso la sola soppressione del cadavere, replicando alla nipote che v'era pari responsabilità rispetto alla condotta omicidiaria, non avendo la stessa Sabrina condotto il corpo in campagna.

2.1.7. La Corte territoriale ha offerto una risposta precisa anche sugli altri argomenti sviluppati in ricorso.

Ha spiegato che alla data dell'8/11/2010 il Misseri non aveva ancora revocato l'avvocato Galoppa, onde non si sarebbe potuto sentire vittima di complotti, anche da parte dello stesso, e, per altro verso, ha chiarito che la registrazione non evidenziava alcun atteggiamento infastidito del Misseri stesso durante il colloquio con Maria Greco.

Al contrario, erano emersi particolari personali significativi: il sogno che faceva il Misseri della nipote che lamentava di avere freddo e il suo rimorso per non avere chiamato i carabinieri e un medico nell'immediatezza. Avevano (al plurale) inteso fare i *furbacchioni*, ragione per la quale come sempre accade, erano finiti *fiacchi*.

2.1.7.1. Lo stesso ricorso richiama i colloqui in carcere del Misseri con la Serrano Cosima, colloqui che, nella logica della difesa, non avrebbero avuto significato se la Serrano stessa fosse stata autrice dell'omicidio. Con questo presupposto, ella non avrebbe avuto motivo di richiedere spiegazioni al marito. Alla stessa affermazione del Misseri sull'abuso sessuale verso la nipote, negato davanti alla moglie ma rispetto al quale si dichiarava pronto a dire il contrario se solo la donna avesse voluto, la Serrano, si sottolinea, si era vivamente opposta, replicando che il marito avrebbe dovuto dire la verità.

La Corte territoriale ha chiarito come l'esortazione a dire la verità fosse in realtà riferita alla versione che lo vedeva unico responsabile del delitto e a insistere anche se non gli avessero creduto. Il Misseri, durante il colloquio con la moglie, opponeva di continuare a farsi carico delle colpe per l'omicidio, ma lamentava di non essere creduto, tanto che era derivata la carcerazione della figlia nonostante le ribadite accuse verso se stesso. La stessa linea si coglieva anche nella prima fase del colloquio successivo che il detenuto aveva intrattenuto con la nipote Maria Greco, durante la quale - ancora condizionato dall'incontro con la Serrano - egli ribadiva la posizione ora indicata e imposta dalla moglie.

Non era un caso che la nipote replicasse dicendo che si era fatto *influenzare* nuovamente.

Anche con gli ulteriori interrogativi che a giudizio della difesa sarebbero rimasti irrisolti, la sentenza impugnata si confronta offrendo risposte logiche. Spiega perché il Misseri avesse deciso di rendere dichiarazioni a carico della figlia e chiarisce la dinamica dell'accusa derivata dal conflitto interiore che egli stava vivendo e che lo aveva indotto al cedimento. In questa prospettiva, spiega che vi era, da un lato, il bisogno di liberarsi e di dire la verità e, dall'altro, la forte pressione emotiva derivante dalla moglie e dalla figlia Valentina, in uno al persistente travaglio interiore per la condotta di aver riposto il cadavere della nipote nel pozzo.

Ne consegue che l'iter logico giuridico seguito nella decisione impugnata resiste al rilievo, secondo cui, se il Misseri avesse voluto coprire le responsabilità della figlia sarebbe bastato che non facesse alcunché: ciò non accadde, per quanto sopra detto e per la descritta condizione di forte conflitto interiore che egli viveva.

La scelta di coprire la figlia era in linea con il quadro indicato.

Il Misseri, pur avendo reso dichiarazioni accusatorie verso Sabrina, non aveva riferito alla moglie quanto dichiarato, e si sentiva comunque responsabile alla stregua di chi aveva commesso l'omicidio, pur essendo intervenuto nella sola fase successiva. Anche l'interrogativo posto dal ricorso, secondo cui, dopo che il Misseri aveva confessato di essere autore dell'omicidio, se avesse avuto lo scopo di proteggere la figlia, non si sarebbe intesa la ragione per la quale dovesse operare verso di lei la chiamata di correo, non giova alla tesi difensiva. Ciò perché, nonostante l'accusa verso se stesso, inizialmente professata, il Misseri era stato costretto a chiarire i particolari commissivi del delitto, che si rivelavano intrisi da contraddizioni e da profili incompatibili con gli elementi che stavano emergendo dalle indagini.

Lo stesso Misseri, ha sottolineato la decisione impugnata, nella prima fase dichiarativa, aveva chiesto di differire il racconto proprio sul segmento esecutivo e ciò per la necessità di dover imbastire una versione credibile della dinamica

commissiva che, tuttavia, non riusciva a descrivere mai compiutamente in termini convincenti.

2.1.8. In questa prospettiva trova precisa spiegazione anche la vicenda relativa al rinvenimento del telefono cellulare: evento che, nell'ottica del Misseri, sarebbe stato propedeutico al ritrovamento del corpo della ragazza, che gli avrebbe permesso quella catarsi di cui avvertiva un bisogno sempre più impellente.

Con un ribaltamento di tale prospettiva, nel ricorso si pretende di valorizzare, in vantaggio della ricorrente, la circostanza che Michele Misseri, pur avendo accusato la figlia del delitto, non aveva mai saputo dare una descrizione precisa di come la stessa lo aveva eseguito: egli, infatti, si sostiene, avrebbe avuto la possibilità, secondo massima di esperienza, di farsi spiegare quanto accaduto e, dunque, di riferirlo.

Senonché, la sentenza impugnata ha motivatamente escluso proprio tale ultimo presupposto, su cui si regge la descritta argomentazione a discarico. Ha richiamato infatti al riguardo il testo del *soliloquio*, laddove il Misseri riconosceva di non credere al racconto fattogli (*...non li credo...*) e manifestava il desiderio di far emergere l'effettivo andamento della vicenda (*li scoprirò*). Tali dati attestavano che il Misseri non era al corrente di come fossero andate precisamente le cose e aveva comunque offerto il suo aiuto, per la soppressione del cadavere. Ciò spiega anche la mancata accusa verso la Serrano e la mancata attribuzione ad essa di comportamenti specifici in fase commissiva.

Si insiste, in ricorso, nella tesi che conclusione più logica e razionale sarebbe stata quella di ipotizzare che il Misseri, dopo aver commesso il delitto, avesse fatto di tutto per attirare su di sé i sospetti e, dunque, che fosse crollato ammettendo i fatti nel corso del suo interrogatorio. Intesa, tuttavia, la gravità della pena e delle conseguenze che ne sarebbero derivate, aveva spiegato accusa verso la figlia, nella presupposizione, in sostanza, che ella sarebbe stata destinataria di un'imputazione meramente colposa. Tutto ciò, per allontanare da sé il rischio dell'ergastolo. Appurato che non sarebbe stata praticabile l'indicata soluzione per Sabrina, aveva, con le nuove dichiarazioni, restaurato la verità.

E' un tracciato che la Corte territoriale ha ampiamente approfondito e su cui si è soffermata, confrontando con esso tutti i particolari dimostrativi che il processo aveva offerto. Ne ha, tuttavia, con una spiegazione immune da illogicità manifesta e da contraddizioni, escluso la fondatezza, esplicitando gli elementi che supportano la diversa ricostruzione dei fatti posta a fondamento della decisione.

Tra tali elementi, oltre alla più volte ricordata condizione di forte contrasto interiore che il Misseri stava vivendo per il suo essersi prestato alla soppressione del cadavere della ragazza, la Corte ha valorizzato, ascrivendogli ragionevolmente un significato centrale nella vicenda, la circostanza che il Misseri non fosse mai stato in

grado di offrire una chiara, coerente e convincente descrizione delle modalità commissive dell'azione omicidiaria. Ciò aveva indotto giustificati dubbi sulla asserita paternità dell'azione delittuosa principale, dubbi che ricevevano decisiva conferma sia allorquando, in sede di esperimento, innanzi al consulente Strada, il Misseri non era stato nelle condizioni di riproporre l'azione posta in essere, per attuare lo strangolamento, finendo anche per incrociare le braccia e porre in essere un'azione inidonea allo scopo, sia quando, a seguito dei risultati della consulenza medico legale sul corpo della vittima, emerse l'oggettiva inattendibilità delle modalità da lui riferite.

Già questa notazione, che la sentenza di merito ha più volte evocato, basta a superare i rilievi anche svolti in ricorso, nella parte in cui sono state richiamate le coesistenti versioni narrative del Misseri che, innanzi ai Pubblici Ministeri, accusava la figlia e nella interlocuzione con altri soggetti ribadiva la propria responsabilità esclusiva per quel delitto.

Si deve qui osservare che tale ammissione di responsabilità, riaffermata anche nel dibattimento, non è stata reputata frutto di una versione credibile. Il fatto che il Misseri l'avesse tenuta ferma nell'interlocuzione con soggetti diversi dai Pubblici Ministeri non poteva valere a supportare la veridicità del suo contenuto. Ciò perché si trattava di versioni che non toccavano il nucleo essenziale che aveva indotto gli stessi giudici del merito a ritenere mendace quell'accusa *contra se*.

In alcuno dei passaggi riferiti e richiamati in ricorso, con riguardo alle dichiarazioni rese al Primiani, al compagno di detenzione e allo Strada, si era, infatti, superato il punto critico che aveva indotto a escludere l'attendibilità del Misseri.

La Corte d'assise d'appello è tornata più volte sul tema chiarendo che mai egli, come si è anticipato, era stato nella condizione di offrire una spiegazione valida sulle modalità commissive del delitto, contrariamente a quanto avvenuto, e in modo costante e fermo sin dall'*incipit* narrativo, con riguardo alla condotta di soppressione del cadavere.

A fini di completezza la stessa Corte territoriale ha anche esattamente ridimensionato la portata e il connesso potenziale spessore dimostrativo delle versioni rese ai soggetti indicati.

Ha al riguardo sottolineato il numero esiguo di contatti con il Primiani e con lo Strada. Ancora, ha spiegato che neppure il compagno di detenzione, Di Crescenzo, avesse mai annotato o segnalato, altrimenti, le occasioni e le versioni che il Misseri stesso gli avrebbe riferito sul delitto. Si trattava di particolari rilevanti ed eventi che, nella congiuntura detentiva comune, avrebbero dovuto stimolare annotazioni e appunti da parte del Di Crescenzo stesso.

La Corte di merito, dunque, lungi dal non valutare quei dati, li ha presi in considerazione, e ha escluso, con argomentazione congrua e logica, di poter loro ascrivere una apprezzabile valenza di supporto alla versione autoaccusatoria.

2.1.9 L'affermata coincidenza tra la versione di Michele Misseri e l'alibi di Sabrina.

Come già diffusamente riferito nella esposizione dei motivi di doglianza, la difesa, dopo aver ripercorso i contatti telefonici via sms nelle singole frazioni orarie, ha affermato che S. (Sarah) S. (Scazzi) era giunta a casa Misseri e non aveva incontrato Sabrina (che era in bagno). Scesa in garage, si era ivi consumato il delitto, di cui era stato unico autore il Misseri, sospinto da un movente sessuale, già emerso qualche giorno prima in un tentativo di approccio verso la nipotina.

La sentenza impugnata, lamenta il ricorso, ha erroneamente ritenuto che lo squillo delle 14:28:26 fosse stato fatto da Sabrina utilizzando il telefono di S. (Sarah), per la necessità di crearsi un alibi, in un momento in cui era già sopraggiunto il decesso della ragazza. Per questa ragione i giudici territoriali avrebbero avvertito la necessità di introdurre il particolare relativo alla bugia che S. (Sarah) aveva rivolto ai genitori: per superare l'obiettivo significato dei dati derivanti dai tabulati e dagli orari da essi estratti e la coincidente versione di Sabrina, l'unica strada era affermare che S. (Sarah), quando aveva detto ai genitori di aver già ricevuto il messaggio della cugina per andare al mare, aveva mentito.

La sentenza impugnata, però, fornisce un'articolata e logica ricostruzione della sequenza dei dati ricavabili dai contatti telefonici nei termini seguenti:

- **alle 13:59** Serrano Ada Maria aveva chiamato la Misseri e non aveva ricevuto risposta;
- **alle 14:18:47** F. (Francesca) M. (Massari), amica di S. (Sarah), le aveva inviato un sms, senza ricevere risposta;
- la stessa M. (Massari), dopo poco, alle **14:23:11**, aveva chiamato S. (Sarah), per ottenere riscontro sul messaggio, e non aveva ricevuto risposta.

Il mancato riscontro di S. (Sarah) al messaggio ed alla chiamata dell'amica appariva inusuale, perché, anche in ritardo, S. (Sarah) era solita dare un cenno di riscontro.

- **Alle 14:23:31**, Mariangela Spagnoletti aveva inviato alla Misseri il primo sms: *il tempo di mettere il costume e vengo*;
- **alle 14:24:03** Sabrina aveva replicato: *avviso S. (Sarah)?*
- **alle 14:24:30** la Spagnoletti aveva risposto: *ok*

La Spagnoletti, hanno osservato i giudici di merito, era rimasta stupita per la richiesta della Misseri: sarebbe stata, infatti, scontata la presenza di S. (Sarah) dalla sera precedente.

Erano seguiti gli sms da Sabrina a Sara delle **14:25:08 e delle 14:28:13** e, dunque, lo squillo dall'utenza della S. (Scazzi) alla Misseri alle ore **14:28:26**.

- Alle **14:28:40** la Misseri aveva mandato un sms alla Spagnoletti dal testo *sto tentando in bagno*;

- **alle 14:31** la Misseri stessa aveva ricevuto un sms dall'amica Cimino Angela, cui aveva risposto;

- **alle 14:35:37** un nuovo sms era stato inviato dalla medesima Cimino, ricevuto alle 14:38:36, cui non aveva risposto;

- **alle 14:39:27** la Misseri Sabrina aveva inviato un sms alla Spagnoletti dal testo: *pronta*.

- **Alle 14:42:48** Sabrina, in presenza delle due sorelle Spagnoletti, aveva chiamato l'utenza di S. (Sarah) e non aveva ricevuto risposta.

- Altra chiamata aveva effettuato alle **14:44:24**, ma l'utenza risultava disattivata.

La sequenza oraria è di rilievo non marginale. Testimonia che la ricostruzione operata dalla Corte territoriale non è frutto di un adattamento dei risultati di prova a una tesi ritenuta arbitrariamente preferibile nella ricostruzione dei fatti.

Essa risulta invece frutto di un attento ed accurato esame dei dati istruttori e degli elementi che il dibattimento stesso aveva offerto.

La Corte d'assise d'appello si è premurata di ricostruire con assoluta precisione gli orari e i segmenti storico-temporali della vicenda, partendo proprio, come era necessario e doveroso, dai movimenti della vittima.

In primo luogo ha richiamato il momento del primo rientro di S. (Sarah) S. (Scazzi) presso la propria abitazione; successivamente, intorno alle ore 12:00, la ragazza era uscita nuovamente con il padre, accompagnandolo a fare la spesa e aveva fatto rientro a casa con lui. Dopo aver consumato un pasto veloce in piedi, aveva chiesto dove fosse il telo da mare e, dopo tre o quattro minuti, si era allontanata dicendo che si sarebbe recata da Sabrina (cfr fl. 286). La ricostruzione del punto è stata operata attraverso le dichiarazioni di Serrano C. (C. (Concetta)), madre della ragazza. La Serrano ha, infatti, spiegato come le prime dichiarazioni sull'orario di uscita della figlia alle 14:30 fossero state fortemente condizionate da quanto la Misseri Sabrina le aveva riferito in ordine all'invio di un sms a S. (Sarah), in correlazione al quale ella aveva ipotizzato che l'orario di uscita fosse quello di cui sopra. Solo interloquendo successivamente con la Pantir, C. (Concetta) Serrano aveva esattamente collocato i fatti nel tempo. La stessa Pantir, badante in casa S. (Scazzi), aveva confermato che S. (Sarah) era uscita poco prima delle 14:00 ed aveva tenuto fermo l'orario indicato in ogni sua versione (cfr. fl. 291). Posto, dunque, che lo scontrino relativo all'ultimo acquisto operato dal genitore della S.

(Scazzi) era delle 12:43, si era inferito che, avuto riguardo ai tempi tecnici, il padre e la figlia fossero tornati a casa intorno alle ore 13:00.

Egualemente era certo che nessuno avesse direttamente letto o ascoltato in quel frangente il messaggio che la Misseri aveva inviato alla cugina.

Tutti i presenti avevano, in realtà, concordemente affermato che S. (Sarah) aveva riferito, dopo circa dieci minuti dal rientro in casa con il padre, di aver ricevuto il messaggio dalla cugina per andare al mare. Ebbene, la sentenza impugnata (cfr. fl. 295 e 296) ricostruisce con minuzia i particolari e la sequenza delle singole azioni poste in essere nell'arco temporale di interesse, considerando anche i tempi di percorrenza tra le due abitazioni, operando un'accurata comparazione cronotemporale di tutti i dati. Spiega, invero, la Corte territoriale che, se S. (Sarah) S. (Scazzi) si fosse effettivamente attivata per raggiungere la cugina dopo aver ricevuto il primo (oggettivamente rilevato) messaggio (che era delle ore 14:25:11), sarebbe giunta a casa della Misseri (alla luce di quanto descritto dai testi presenti su ciò che aveva fatto prima di uscire), intorno alle 14:44, in un orario, cioè, successivo al sopraggiungere di Mariangela Spagnoletti (che era arrivata in via Deledda alle 14:42, essendo stata fatta al suo cospetto e a quell'ora la prima telefonata dal cellulare della Misseri a quello della S. (Scazzi)).

La stessa Corte territoriale ha poi spiegato perché si dovesse escludere che S. (Sarah) si fosse preparata prima di ricevere il messaggio e fosse uscita subito dopo averlo ricevuto (fl. 298-304), annotando come alcuno dei presenti avesse fatto riferimento alla circostanza che ella fosse rimasta all'interno dell'abitazione in attesa di ricevere l'sms dopo essersi già preparata. Avevano, piuttosto, descritto una sequenza di azioni prive di soluzione di continuità e caratterizzate da una progressione continuativa.

Tutti i dati enucleati nella decisione di merito, dunque, hanno dimostrato l'infondatezza delle censure della Misseri alla tesi che il messaggio inviato e il relativo orario fossero elementi introdotti proprio in funzione della creazione di un falso alibi in suo favore.

La tesi indicata era peraltro convalidata dalle dichiarazioni della badante in casa S. (Scazzi) (Eucaterina Pantir), che aveva confermato senza esitazione che la ragazza era uscita di casa prima delle ore 14:00 (cfr. fl. 288). La sentenza impugnata si sofferma ampiamente sulle apparenti divergenze fra tali dichiarazioni e quanto affermato dai coniugi S. (Scazzi).

Tali divergenze erano legate, oltre e più che alla condizione che vivevano i due genitori, soprattutto (come già precisato) al condizionamento derivante dai riferimenti temporali che, nell'immediatezza del fatto, aveva fornito la ricorrente.

La Corte territoriale ha anche spiegato che S. (Sarah) S. (Scazzi) non sarebbe potuta uscire dopo la ricezione del messaggio della Misseri (14:25:11), poiché, se

così fosse stato, la sequenza di azioni poste in essere da Serrano C. (C. (Concetta)) dopo l'uscita di casa della figlia non si sarebbe potuta concludere prima dell'orario in cui Sabrina Misseri era giunta a casa S. (Scazzi) (cfr. fl. 309).

2.1.10. La Corte territoriale si è soffermata anche sulla deposizione del teste Petarra. I giudici del merito hanno esaminato le dichiarazioni relative e ne hanno verificato l'attendibilità.

Si è dato puntuale conto della ragione per la quale si dovesse ritenere attendibile il ricordo del dichiarante là dove aveva affermato di aver visto S. (Sarah) S. (Scazzi) prima delle ore 14:00, sulla strada che portava a casa Misseri. Risultano al riguardo valorizzati i particolari relativi al ricordo del teste, che vanno dall'orario di avvistamento, all'abbigliamento che la ragazza indossava. Il teste aveva agganciato il suo ricordo all'orario lavorativo della moglie, che era solita uscire, come aveva fatto anche quel pomeriggio, intorno alle 13:50, per recarsi a pulire gli uffici dell'Olivieri Giuseppe. Allontanatasi la moglie, il dichiarante era entrato in casa per controllare il bambino piccolo a riposo e per uscirne immediatamente dopo. In quel frangente aveva scorto la S. (Scazzi) e ne aveva notato gli abiti indossati.

La decisione impugnata si confronta analiticamente con i motivi d'appello (cfr. fl. 311 e ss.); esclude che vi fosse un astio del teste verso le imputate e che egli avesse reso già le prime dichiarazioni con lo scopo di infierire contro la Misseri e la Serrano Cosima. Del resto, a parte la circostanza che non aveva assunto alcun atteggiamento festante e plaudente il 26/5/2011 (cfr. fl. 316) in occasione dell'arresto della Serrano Cosima, il teste, nel momento in cui aveva reso le prime dichiarazioni, ignorava sia gli eventi indicati sia l'arresto, cui ha fatto riferimento la difesa come evento da cui inferire una sua inattendibilità.

Anche i rilievi mossi alla modifica di versione sugli orari dell'avvistamento della ragazza hanno costituito oggetto di analisi da parte dei giudici territoriali.

Si è in particolare escluso che il Petarra avesse lo scopo di rendere dichiarazioni contro le imputate e si è ritenuto, con motivazione immune dalle censure svolte, che era assolutamente naturale, nel divenire investigativo, che, una volta acquisito il dato relativo all'ultimo acquisto operato dal genitore della S. (Scazzi) (che era in compagnia di S. (Sarah)), lo stesso venisse rappresentato al dichiarante al fine di stimolarne la riflessione e il ricordo. Il Petarra aveva poi fornito una precisa spiegazione della rettifica dell'orario di avvistamento di S. (Sarah), derivata dal ricostruito collegamento del fatto col momento in cui la moglie si era allontanata per recarsi al lavoro.

Né sul punto le dichiarazioni dell'Olivieri Giuseppe, datore di lavoro della moglie del medesimo Petarra, esattamente ponderate e valutate dalla Corte territoriale, sono state ritenute tali da smentire il ricordo del teste.

La motivazione resa dalla Corte di merito appare immune da vizi apprezzabili in questa sede e le contestazioni mosse dalla difesa tendono in sostanza ad accreditare inammissibilmente una diversa valutazione del risultato della prova.

Anche il particolare relativo all'abbigliamento indossato da S. (Sarah) ha costituito oggetto di accurata valutazione ai fini della verifica dell'attendibilità del dichiarante.

Sul punto la Corte ha ritenuto di concentrare lo scrutinio sull'analisi del ricordo che il teste aveva del colore della maglietta, ricordo che induceva logicamente a ritenere che il Petarra avesse visto, appunto, la ragazza alle ore 13:45 e non alle 12:45 come aveva inizialmente ed erroneamente rammentato.

Infatti, alle 12:45 S. (Sarah) S. (Scazzi) era ancora vestita tutta di nero. Solo dopo essere uscita di casa per l'ultima volta si era cambiata la maglietta, indossandone una di colore rosa, che il teste aveva ricordato perfettamente.

Questo dato accreditava la veridicità della dichiarazione. Il teste non avrebbe potuto riferire il particolare se non lo avesse effettivamente percepito *de visu* e di esso aveva avuto percezione allorquando la S. (Scazzi) era passata innanzi la sua abitazione alle 13:45 circa.

Né valeva a incrinare l'attendibilità del dichiarante la circostanza relativa al colore dei pantaloncini indossati dalla S. (Scazzi) il pomeriggio del 26 agosto 2010, indicato come nero dal teste.

La Corte territoriale ha spiegato con argomenti plausibili la confusione che aveva generato l'errore. Si era trattato di una sovrapposizione fallace di immagini, poiché S. (Sarah) S. (Scazzi) indossava quei pantaloncini neri al mattino, mentre, uscita da casa nel primissimo pomeriggio, aveva cambiato l'abbigliamento, indossando quelli di colore rosa.

2.1.11. Il ricorso, nel ripercorrere gli elementi che la sentenza ha valorizzato a carico della Misseri, si sofferma su taluni snodi rilevanti, ritenuti indicativi della responsabilità della Misseri stessa, e che, secondo la ricostruzione a discarico, risulterebbero frutto di deduzioni illogiche e contraddittorie.

La sentenza impugnata, si lamenta, ha, infatti, ritenuto che il delitto avesse tratto scaturigine da un sentimento di gelosia e, in definitiva, da una lite che si era verificata la sera prima dell'omicidio tra le due ragazze (il 25 agosto 2010).

Questa ricostruzione era stata duramente contraddetta dai motivi d'appello, ribadendosi che versione alternativa - e certamente meno complessa - fosse quella secondo cui l'omicidio era stato commesso dal Misseri Michele, in preda a un impulso sessuale, secondo quanto aveva ammesso inizialmente e poi confermato dopo la parentesi accusatoria verso la figlia.

Si afferma che la ricostruzione era smentita da quanto aveva dichiarato Mariangela Spagnoletti.

Quest'ultima si era, in definitiva, limitata a raccontare quello che aveva riferito la Misseri e, cioè, che aveva interrotto i rapporti con Russo e che da quel momento le occasioni per uscire si sarebbero diradate, particolare che aveva indotto tristezza nella cugina.

Non vi erano elementi per ritenere, dunque, che vi fosse stata una lite e ciò risultava escluso dalla Morleo, che aveva visto S. (Sarah) la mattina seguente (occasione in cui si era recata anche a comprare una crema per la cugina). Non attendibili sarebbero state le percezioni della Pisanò, per i contrasti che ella aveva con gli S. (Scazzi) per ragioni connesse a talune rivelazioni che aveva fatto sul conto del genitore della vittima.

In questa ottica si è affermata l'inconsistenza del movente della gelosia, come scaturigine del delitto, e si è ribadito che esso risultava di assoluta inconsistenza, avendo la Misseri, già dal precedente 21 agosto, interrotto i rapporti con Ivano Russo.

In realtà la sentenza impugnata ricostruisce con assoluta precisione l'antefatto dell'omicidio e si dedica in maniera assolutamente ampia ai rapporti tra Sabrina Misseri e Ivano Russo, mettendo in luce le dinamiche che caratterizzavano, nell'ultimo periodo, talune interferenze di S. (Sarah) S. (Scazzi), che avevano determinato un certo risentimento nella cugina.

La Corte, nel ricostruire il rapporto di stretta frequentazione tra le due cugine, dedica ampi approfondimenti ai sentimenti che S. (Sarah) S. (Scazzi) confidava al suo diario, cui rivolgeva l'intima confessione di iniziare a provare verso il Russo una condizione particolare, e ciò a fronte della forte attrazione (di un vero innamoramento avevano parlato i testi escussi) che la stessa Misseri nutriva per il medesimo ragazzo (cfr. fl. 166 e ss). D'altro canto, anche Mariangela Spagnoletti aveva confermato (cfr. fl. 190) un sentimento di gelosia per Ivano nutrito da Sabrina verso la cugina, poiché quest'ultima distoglieva le attenzioni del Russo da lei, risultando il giovane alquanto proteso e orientato verso S. (Sarah) S. (Scazzi).

Con una motivazione esaustiva la sentenza impugnata ha, pertanto, ricostruito i rapporti tra le due ragazze e le frizioni tra loro, legate all'interesse per Ivano Russo, condizioni che non si sarebbero potute ascrivere affatto a mere "affermazioni", come ritenuto in ricorso, là dove di esse aveva dato atto la stessa S. (Sarah) S. (Scazzi) con l'annotazione, cui si è fatto cenno, vergata in diario quel 26 agosto 2010, giorno del suo omicidio.

A questo aspetto la sentenza impugnata dedica approfondimenti motivazionali privi di illogicità (cfr. fl. 242); dà atto del contenuto della *rivelazione* al diario e spiega che S. (Sarah) aveva annotato che Sabrina si era, come al solito, ...*arrabbiata*... così riscontrando, da un lato, le dichiarazioni che avevano reso Mariangela Spagnoletti e la De Luca Stefania (sullo stato d'animo della sera del 25

agosto 2010) e, dall'altro, che si trattava di contrasti oramai ripetuti, poiché la stessa S. (Scazzi) aveva, altresì, indicato di essere "... abituata...".

Questo elemento confermava, del resto, che il contrasto in auto non sarebbe stato collegabile al dispiacere di S. (Sarah) per le occasioni di uscita che si sarebbero diradate. Era, piuttosto, evidente che il rapporto tra le due cugine si andava deteriorando e che ciò risalisse già a diverse e precedenti occasioni.

La sentenza dà, esattamente, conto di questo profilo. Approfondisce fra l'altro il contenuto di una conversazione tra Andrea Merico e la Misseri Sabrina in data 10 luglio 2010. Durante quel colloquio, il primo aveva ricordato alla Misseri il messaggio "*punitivo*" che lei aveva esternato alla cugina, dicendole *expressis verbis*: *fra un po' non ti porto più*. A fronte dell'affermazione del Merico, la reazione della Misseri era stata ferma e ad essa si era accompagnato il tentativo di inquinare il ricordo. Il suo interlocutore aveva, però, ribadito la percezione, confermata dall'annotazione, in pari data, che la S. (Scazzi) aveva affidato al suo diario (.. *Sabrina sta facendo proprio la stronza con me non mi sta facendo uscire più la odio...*) (cfr. fl. 245 della sentenza impugnata).

La mattina del 26 agosto 2010 la Pisanò aveva notato, chiaramente, uno stato di tristezza della S. (Scazzi), presso l'abitazione Misseri e quella condizione d'animo è stata ragionevolmente ricondotta dai giudici territoriali a quanto ella stessa aveva vergato nel suo diario.

La sentenza impugnata si è soffermata sulla richiesta di chiarimenti che la medesima Pisanò intese rivolgere alla Misseri, all'esito di alcune interviste televisive, allorquando quest'ultima aveva riferito lo stato d'animo della cugina, affermando che quella mattina S. (Sarah) S. (Scazzi) era "allegra". Nella circostanza la Misseri aveva pregato la Pisanò di non riferire il reale stato d'animo della cugina né ai giornalisti, né ai carabinieri (cfr. sentenza fl. 262).

Non vale opporre a confutazione gli argomenti esplicitati in ricorso, sul tema specifico dello stato d'animo della S. (Scazzi), la sera del 25 agosto, e sulla scelta della stessa Misseri di non parlarne agli inquirenti.

La Difesa ha ritenuto che l'illogicità della ricostruzione operata in sede di merito si misuri sulle conclusioni cui i giudici territoriali sono giunti nel confrontarsi con le dichiarazioni della teste De Luca.

Quest'ultima rammentava lo stato d'animo della vittima e lo aveva ricondotto alla partenza del fratello. Se la S. (Scazzi) fosse stata contrariata per ragioni legate alla Misseri, quest'ultima mai lo avrebbe riferito alla stessa De Luca. Al contrario, Sabrina aveva chiarito a Stefania De Luca che quello stato psicologico della cugina si legava alla specifica ragione che lei aveva rappresentato alla cugina che ci sarebbero state occasioni minori di uscita e in talune occasioni aveva anche ceduto all'istinto di muovere qualche rimprovero alla cugina. Si trattava di ammissioni che

avevano in qualche modo 'esposto' Sabrina Misseri e che non risultavano in sé logicamente coerenti, a giudizio della ricorrente, con l'ipotesi che ella volesse occultare i contrasti con S. (Sarah). Una linea razionale avrebbe suggerito, nella prospettiva colpevolista, di far continuare a credere alla De Luca che il turbamento della giovane fosse da collegare alla partenza del fratello.

La spiegazione che si tende a dare in ricorso, oltre a risolversi in una proposta di ordine essenzialmente valutativo, intesa a privilegiare una versione alternativa rispetto a quella ritenuta (attraverso un ragionamento non affetto da travisamento o manifesta illogicità) dalla Corte territoriale, non tiene in effetti conto delle specifiche considerazioni svolte dalla sentenza di merito.

In particolare, il percorso esplicativo tracciato dalla ricorrente è apparso impraticabile, secondo i giudici della Corte d'assise d'appello, in quanto dello stato d'animo *de quo* era al corrente non la sola De Luca, ma la stessa Spagnoletti, con cui le due ragazze si erano trattenute proprio la sera del 25 agosto 2010.

La ricostruzione operata dai giudici di merito, poi, non è circoscritta all'analisi delle dichiarazioni delle due testi ma valorizza correttamente anche la annotazione autografa posta in diario da S. (Sarah) la mattina seguente. Ivi la ragazza aveva espressamente rilevato che Sabrina si era *arrabbiata*. Non vi è, pertanto, manifesta illogicità nella conclusione di ritenere acquisito storicamente il dato del contrasto tra le due cugine sul duplice presupposto delle percezioni riferite dalle due dichiaranti (De Luca Stefania e Spagnoletti Mariangela) e dell'annotazione sul diario della S. (Scazzi), nel quale spiccava, tra l'altro, anche l'assenza di ogni riferimento alla tristezza per la partenza del fratello.

Il movente della gelosia e l'episodio del contrasto tra le due giovani ragazze sono stati dunque logicamente assunti a dati storici accertati, significativamente presenti a ridosso del fatto delittuoso.

Né vale a idonea confutazione richiamare la circostanza che oramai dal 21 agosto la Misseri ed il Russo avessero chiuso i rapporti. Ciò perché quell'evento aveva, in certa misura, acuito i contrasti. Si era infatti sviluppato, come correttamente rileva la sentenza impugnata, un atteggiamento di risentimento della Misseri, che accusava la cugina di non aver fatto *fronte comune* con lei, e di assecondare invece le lusinghe del medesimo Russo (da ciò l'espressione che si ... *vendeva per due coccole...*, espressione, per certi versi, riscontrata dal diario della S. (Scazzi), laddove si mettevano a raffronto i comportamenti verso di lei tenuti rispettivamente dal Russo - che la coccolava - e dalla Misseri - che era, al contrario, astiosa).

2.1.12. Abbigliamento. La Corte territoriale ha affrontato con precisione anche la vicenda relativa all'abbigliamento che la piccola S. (Sarah) indossava quel pomeriggio.

Durante un primo colloquio con l'amico Pisello, la Misseri aveva inizialmente e telefonicamente fatto riferimento ad un abbigliamento "*da mare*". In un incontro successivo con lo stesso aveva però descritto in dettaglio gli abiti (intorno alle 15:55, riferendo di: *infradito, pantaloncini e maglietta rosa*). Il Pisello, che aveva ricevuto l'indicazione, ricordava che la Misseri affermava d'averlo saputo dalla Serrano C. (C. (Concetta)), madre della S. (Scazzi).

Ma Serrano C. (C. (Concetta)) ha negato d'aver riferito quel particolare alla Misseri, smentendo quest'ultima su un dato essenziale che la Corte territoriale ha correttamente valorizzato e con il quale il ricorso non si confronta in termini approfonditi.

Né valgono le affermazioni secondo cui la Misseri avrebbe avuto contezza dell'abbigliamento della cugina allorquando la madre aveva sporto denuncia in caserma intorno alle 17:20, poiché, ha correttamente rilevato la sentenza impugnata, rimeneva inesplicabile come la Misseri stessa avesse potuto riferire precedentemente al Pisello l'abbigliamento della cugina (cfr. fil. 904 e 905 e 906, parti in cui si ricostruiscono fedelmente tutti i passaggi storici della vicenda e in cui si dimostra come fosse impossibile una conoscenza dell'ultimo abbigliamento di S. (Sarah) S. (Scazzi), da parte di Sabrina Misseri, per comunicazione fattane da terzi). Questo dato dimostrava che la ricorrente aveva visto la cugina quel pomeriggio, andando così a integrare un ulteriore elemento di forte spessore indiziario a suo carico.

2.1.13. Né risultano convincenti le critiche rivolte in ricorso - nonostante l'attenta ponderazione e la lucida ricostruzione di taluni passaggi rilevanti, su cui la Difesa ha inteso insistere - al punto della motivazione in cui la Corte territoriale affronta e valorizza il contrasto "dichiarativo" tra la Misseri e la Spagnoletti, sul luogo in cui la prima avrebbe atteso la seconda al momento del suo arrivo in via Deledda.

Il ricorso, con un apprezzabile sforzo argomentativo, giunge a sostenere sul punto un possibile ricordo fallace della Spagnoletti, cercando così di accreditare l'erroneità dell'aver ritenuto mendace la Misseri, che affermava di aver atteso in veranda l'amica, mentre quest'ultima ricordava che la Misseri fosse già in strada.

La Corte territoriale, dando credito e rilievo al ricordo di Mariangela Spagnoletti, confortato anche dalla sorella minore di quest'ultima, ha logicamente spiegato che la Misseri era uscita in strada per evitare che l'amica potesse accedere all'abitazione e/o percepire quanto accadeva al suo interno. In quel momento, infatti, S. (Sarah) era stata già uccisa e Sabrina aveva il compito di coprire all'esterno le operazioni di spostamento del corpo.

A tale ricostruzione si è ulteriormente obiettato che la Misseri aveva comunque spiegato che, in quel preciso frangente, era fortemente preoccupata per l'assenza della cugina e non era quindi nella condizione di soffermarsi su particolari irrilevanti

(come il luogo in cui aveva atteso l'amica). Prendendo atto di quanto risultava dai tabulati era in ogni caso influente il contrasto tra le due dichiarazioni. Emergeva, infatti, che alle 14:28 era stato effettuato uno squillo dal telefono di S. (Sarah) alla Misseri e ciò attestava che la prima era ancora in vita e che alle 14:42, alla presenza di Mariangela, la Misseri aveva chiamato a casa S. (Scazzi).

La sentenza impugnata si confronta con tali deduzioni, spiegando il significato da attribuire ai contatti telefonici e indicando le ragioni che inducono a ritenere la sequenza di contatti attraverso i cellulari oggetto di artata creazione finalizzata alla costruzione di un incontestabile alibi, della cui dimostrata fallacia si è già ampiamente detto.

I dati e gli orari, in parte ricavati dai cellulari, si sono rivelati elementi spuri inidonei a sorreggere le conclusioni che ha preteso di trarne la Difesa. Alla stregua della spiegazione offerta e posta a fondamento della decisione impugnata, infatti, deve escludersi che alle 14:28 S. (Sarah) S. (Scazzi) fosse ancora viva, dovendosi correlativamente concludere che quello squillo convenzionale attestasse un elemento a carico della Misseri, che ne era la reale autrice per i motivi e gli scopi indicati.

E' stata, quindi, logicamente ritenuta priva di pregio la tesi della possibile confusione da parte della Spagnoletti.

Quest'ultima in effetti ricordava perfettamente i particolari (cfr. fil. 871 e ss. della sentenza).

Rammentava di aver notato Sabrina Misseri all'esterno. Lo confermava anche durante un'intercettazione captata in ambientale - dove emergeva il chiaro ricordo della Spagnoletti e il significativo intento della Misseri di inquinare (intercettazione del 30/9/2010 cfr. fil. 873 e 874) -.

Il dato, poi, come già accennato, era esattamente rammentato non solo da Mariangela, ma anche dalla sorella, Spagnoletti A. (Alessandra), egualmente presente, la quale, come ha rimarcato la sentenza, lo confermò ribadendo con sicurezza che la Misseri le attendeva in strada all'esterno (cfr. fil. 839 e 871 e ss.).

Né hanno fondamento i rilievi critici alla valorizzazione delle dichiarazioni della Spagnoletti circa la frase che la Misseri, riferendosi alla S. (Scazzi), aveva pronunciato affermando: *"l'hanno presa, l'hanno presa"*: frase che la Misseri medesima ricordava infatti di aver detto anche se in un secondo momento e non nell'immediato e che si legava alla naturale e sincera preoccupazione di Sabrina, in linea con quanto percepivano tutti gli altri soggetti, tra cui proprio la Spagnoletti ed il Pisello.

In realtà la lettura offerta in sentenza è coerente (cfr. fil. 871 e ss.). La Corte territoriale si è soffermata sul punto e ha chiarito che la Misseri aveva in strada un atteggiamento agitato e volto al pianto e pronunciava le frasi indicate di allarme (*l'hanno presa, l'hanno presa*) a fronte di un ritardo di pochi minuti, manifestando un

anomalo e intempestivo sconvolgimento emotivo, che derivava in realtà da quanto accaduto e che aveva certamente e comunque turbato la ricorrente.

2.1.14. Non colgono nel segno neanche i rilievi, articolati in ricorso, relativi alla 'confessione' stragiudiziale di Sabrina alla Pisanò, la sera in cui Michele Misseri, aveva fatto ritrovare il cadavere della S. (Scazzi): notizia appresa mentre era attivo un collegamento televisivo, cui partecipava la stessa imputata.

La questione è affrontata attraverso un richiamo alla decisione che questa Corte di cassazione aveva assunto in fase cautelare, esaminando quel tema e destrutturandolo, secondo la ricorrente, nel suo valore indiziante.

La sentenza impugnata non ha ignorato il contenuto della decisione, emessa da questa Corte, nella vicenda cautelare, il 17/5/2011.

In realtà *in parte qua* e con il ricorso si ripropone una questione già sollevata con l'atto di appello, su cui la Corte d'assise d'appello ha offerto ampia e adeguata motivazione (cfr. fl. 1113, 1116 e ss.). Proprio conformandosi ai rilievi della decisione anzidetta, risultano esaminate la genesi del crollo di Michele Misseri e la reazione emotiva della figlia, che ancora alle 20:20, prima dell'interrogatorio, aveva telefonicamente invitato il padre alla calma, nel timore che potesse cedere, rompendo il "*patto familiare*" al silenzio.

Risulta esattamente incrociata quella premura con le dichiarazioni rese da Ivano Russo, che riferiva di aver attinto proprio dalla Misseri la preoccupazione che il genitore, persona fragile, potesse assumere *colpe non sue* o, ancora, *tutte le colpe e farla finita lì*.

Ancora, la sentenza si sofferma sul nucleo centrale della attendibilità della Pisanò, tema esattamente e più volte affrontato, per ribadirne la consistenza, sia sul piano soggettivo, che oggettivo (cfr. fl. 1119), concentrando l'attenzione sui rapporti di amicizia che la Pisanò intratteneva con la Misseri, presente la sera del 6/10/2010, presso l'abitazione di via Deledda e premurosa di tutelare l'amica, cui raccomandava prudenza in quel contesto e dopo che era emerso quanto aveva ammesso il di lei genitore.

La Corte territoriale ha attentamente valutato il contenuto di quanto riferito dalla Pisanò, rammentando quello che la Misseri le aveva confidato. La giovane lamentava che il padre era stato *incastrato*. Alle repliche della Pisanò la Misseri aveva risposto dicendo che dopo sette ore anch'ella avrebbe ammesso di aver ucciso S. (Sarah), ma non lo aveva fatto ... *dopo tante ore ti viene quella cosa di dire la verità e di finirla là ... però io non l'ho fatto; papà sì io non sono stupida....*

Espressioni significative e forti, hanno ritenuto i giudici del merito, che in certa misura si sarebbero dovute leggere alla luce di una serie di dati specifici. Il primo era il rapporto che si era creato con la Pisanò, rapporto che ispirava la fiducia della Misseri, che si era lasciata andare a un momento di sfogo. Il secondo

era il riferimento alla "verità", che quell'affermazione in qualche modo conteneva, in uno alla comparazione tra quello che aveva fatto il padre e ciò che avrebbe potuto fare anche lei, dopo tante ore di interrogatorio, e che, tuttavia, non aveva fatto.

La Corte territoriale ha verificato e collegato quel dato alla vicenda relativa all'interrogatorio di poco precedente, del 30 settembre 2010, della Misseri, atto investigativo che, al pari, era durato diverse ore e durante il quale si era registrato il fermo e duro atteggiamento della Misseri stessa, che non aveva ceduto (così come esplicitato alla Pisanò, giacchè ... *non era stupida*).

Vengono enunciate, in sentenza, le ragioni per le quali non fossero credibili le spiegazioni offerte dalla Misseri e, a fronte del contrasto con il ricordo della Pisanò, si dovesse dare prevalenza a quanto quest'ultima rammentava d'aver attinto in immediato da Sabrina Misseri.

Ancora una volta il ricorso investe in sostanza la valutazione del risultato della prova, e ciò in difetto di qualsivoglia travisamento o illogicità manifesta nel tracciato seguito dalla motivazione della decisione impugnata, con la conseguenza che il tipo di doglianza, nello specifico punto, non sfugge al rilievo della inammissibilità.

2.1.15. Quanto allo spostamento effettuato la mattina del 27 agosto 2010 da Sabrina Misseri e da Cosima Serrano, che risultavano essersi portate in località *Mosca*, la sentenza impugnata ne ha inferito un elemento di ulteriore portata indiziaria.

Le deduzioni proposte in ricorso trovano ampie e adeguate risposte (fl.1022 e ss.).

Si è escluso che si potessero essere recate sia la Misseri che la Serrano in quei luoghi per controllare la gradazione dell'uva, accedendo ai fondi della Misseri Valentina e che avessero, dopo poco, eseguito altro controllo sulle olive, in diversa località, per ragioni di logica e perché in realtà smentite dalle acquisizioni processuali.

In primo luogo si è postulata illogica la spiegazione che, dopo la scomparsa della S. (Scazzi), che avevano cercato ininterrottamente per tutto il pomeriggio del giorno precedente (ricerche proseguite anche di notte), entrambe le donne si determinassero a controllare la gradazione dell'uva per la vendemmia sui terreni dell'altra figlia. Si trattava di una spiegazione che stranamente coincideva con quella che aveva dato (in relazione a quanto aveva fatto il giorno precedente nel pomeriggio) il Misseri e che la difesa ha ritenuto perfettamente compatibile con il naturale corso degli eventi, essendosi limitate le due imputate a continuare a coltivare gli impegni quotidiani, svolgendo le verifiche necessarie in campagna.

La Corte territoriale ha evidenziato i punti critici della prospettazione a discarico, enucleando con precisione gli elementi che la smentivano.

In primo luogo ha richiamato l'intercettazione del 25/11/2010, durante la quale Valentina Misseri aveva indicato che le due donne si erano recate in quei luoghi non per controllare la gradazione, ma per affiggere dei volantini.

In secondo luogo, come già detto, ha osservato la stranezza della coincidenza con la motivazione che già aveva opposto il Misseri Michele sulla sua presenza in quei luoghi e sulla anomala determinazione assunta in un momento temporale in cui era ancora apertamente vivo l'allarme per la scomparsa della giovane S. (Sarah).

Del resto, quello di controllare la gradazione alcolica non era uno degli impegni cui attendeva in ordinario la Misseri, che svolgeva altro lavoro, dedicandosi non alla campagna, ma alle prestazioni casalinghe di estetista. Piuttosto, lo scrutinio dei dati ricavati dai tabulati telefonici e la verifica delle celle agganciate aveva attestato - alla luce delle cartografie catastali dei fondi di Valentina Misseri - che giammai i telefoni cellulari delle due donne potessero agganciare le celle captate, là dove entrambe si fossero limitate a raggiungere i soli fondi di Valentina Misseri. Erano infatti state interessate dagli apparecchi due distinte celle, aggancio che postulava uno spostamento anche nella zona in cui si trovava proprio il pozzo della località *Mosca*.

La sentenza si confronta anche con la ragione per la quale il telefono della Misseri non avesse agganciato - come quello della madre - la cella (identificata con finale n. 43). Sul punto chiarisce che vi era in quella conformazione di copertura una specifica area in cui si realizzava la sovrapposizione di coperture, elemento che giustifica l'aggancio della sola cella con finale 42, escludendosi così ogni aspetto di contraddittorietà o di travisamento tra quanto acquisito e quanto ritenuto.

La motivazione conclude coerentemente che lo scopo di quell'accesso fosse proprio quello di verificare il lavoro che era stato svolto il giorno prima dal Misseri in fase di soppressione del cadavere. La Serrano sapeva, si osserva, dell'esistenza del pozzo in quella località e ciò era emerso da quanto chiarito dal teste Rizzato Antonio (cfr. fl. 1030 della sentenza impugnata) e dall'intercettazione ambientale, all'interno del carcere, durante la quale il Misseri lo aveva rivelato ai suoi interlocutori (cfr. fl. 1031).

2.1.16. Il ricorso analizza, poi, i risultati della perizia eseguita sulle celle telefoniche.

Pur criticando, tuttavia, le conclusioni cui è addivenuta la sentenza di secondo grado, non spiega in che termini le stesse assumano carattere di *decisività* e possano risultare tali da incidere sul percorso logico giuridico della sentenza impugnata in guisa da metterne in discussione l'intera tenuta.

Oppone che il risultato acquisito, secondo cui il telefono di S. (Sarah) S. (Scazzi) si trovasse all'interno del garage dell'abitazione in via Deledda, attestava

che la ragazza era stata uccisa proprio all'interno di tale luogo, in una ottica compatibile con la tesi a discarico, indicante appunto Misseri Michele come autore di quel delitto.

La sentenza impugnata aveva dato atto che il cellulare della S. (Scazzi) era rimasto agganciato alla cella 56001 (che serviva casa S. (Scazzi), casa Misseri e il tragitto di collegamento tra le due abitazioni) fino alle 14:42:48, in occasione della chiamata di Sabrina Misseri alla medesima S. (Scazzi). In quest'ultima congiuntura, invece, il telefono aveva agganciato la cella 60241 (a 900 mhz). Anche l'utenza della Serrano Cosima, alle 15:24:04, aveva agganciato la cella da ultimo indicata. Cella siffatta avrebbe servito, secondo le verifiche eseguite, il solo punto del garage in cui si trovava la rientranza alla base della rampa di accesso, girando a destra.

Questo dato, tuttavia, non metteva assolutamente in discussione la tesi della difesa e ne confermava, piuttosto, le conclusioni, secondo cui alle 14:42 S. (Sarah) S. (Scazzi) era in garage ed era stata appena strangolata dallo zio.

Ammesso, poi, che alle 15:24 Cosima Serrano fosse, al pari, in garage, ciò non dimostrava né la sua responsabilità, né quella della figlia. La stessa perizia disposta non aveva comunque escluso che una chiamata effettuata dall'interno dell'abitazione potesse agganciare la cella 60241 e detto rilievo smentiva l'assunto contenuto in sentenza.

Il ricorso critica quindi la conclusione operata in sede di merito, non comprendendosi in base a quale criterio si è assunto che S. (Sarah) S. (Scazzi) fosse stata uccisa in casa e trasportata poi in garage, di contro alla possibilità che l'aggancio delle celle potesse documentare proprio che la vittima era giunta presso casa Misseri ed era stata uccisa direttamente nella rimessa.

A giudizio della ricorrente, la decisione impugnata ha travisato l'esito dell'accertamento peritale collegiale disposto sul punto.

Contrariamente a quanto appurato inizialmente dai militari del Ros, si era in effetti accertato che anche da altri punti all'interno dell'abitazione (e non dal solo garage) fosse possibile agganciare la cella a 900 mhz, cui il telefono di S. (Sarah) S. (Scazzi) si era collegato, al momento della chiamata effettuata da Sabrina Misseri, alle 14:42.

Al riguardo si osserva che la sentenza impugnata, diversamente da quanto prospettato dalla difesa, utilizza il traffico telefonico non come elemento unico o determinante per affermare la penale responsabilità delle imputate. Si avvale, piuttosto, di quei dati come elemento di specifica compatibilità con il costrutto accusatorio, già sufficientemente tracciato sulla scorta di altri plurimi elementi.

Primo fra questi risultava quello relativo all'uscita di S. (Sarah) dalla propria abitazione (cfr. fl. 797).

Utilizzando il percorso già descritto e le testimonianze di cui si disponeva - e che sono state già richiamate - si è acquisito che tale uscita avvenne prima delle ore 14:00 da casa, col successivo accesso all'abitazione dei Misseri.

La vittima aveva varcato la soglia di casa di via Deledda e ne avevano avuto contezza tutti, tanto che lo aveva indirettamente riconosciuto la stessa Serrano Cosima in una intercettazione in ambientale durante la quale, in un momento, in qualche modo liberatorio, aveva profferito la frase che quel giorno (al momento, cioè, dell'arrivo a casa di S. (Sarah)) sarebbe stato meglio che un fulmine si fosse abbattuto sull'abitazione.

Era, dunque, certo che la ragazza era entrata e si era trattenuta presso quel domicilio ove aveva trovato la morte.

La Corte territoriale ha anche svolto, riprendendo lo scrutinio storico degli agganci operati nel tempo dai diversi cellulari, un'analisi sul funzionamento percentuale delle celle, cui i diversi apparecchi radiomobili si erano collegati.

Si è premesso che le due celle a confronto e rilevanti operavano a frequenza l'una di 1880 mhz e l'altra di 990 mhz.

Quest'ultima, si era in un primo tempo ritenuto, serviva solo un punto specifico del garage, così come indicato dalle verifiche eseguite dai Ros.

La perizia disposta, tuttavia, aveva ammesso la possibilità che anche da altre parti dell'abitazione gli apparecchi potessero agganciare quella stessa cella. La sentenza, tuttavia, ha spiegato le ragioni per le quali questa affermazione - che era stata resa in termini di possibilità - fosse concretamente improbabile nel senso che, avuto riguardo agli agganci nel tempo dei telefoni, era emerso che essi si legavano in misura ridotta alla cella a 990 mhz, la quale interveniva solo quando quella più potente - che riceveva a 1800 Mhz - non operava per la presenza di ostacoli o altre ragioni, così determinando l'intervento della cella indicata (a 900 Mhz).

In relazione alla chiamata delle 14:42 sul telefono della S. (Scazzi) - chiamata deviata al centro servizi *call.farwall* - il quadro a disposizione non aveva subito modifiche sostanziali, neppure all'esito della perizia disposta, cui si è già fatto riferimento.

Che il telefono si trovasse all'interno del garage (avendo agganciato la cella a 900 mhz) derivava dalla considerazione dei file di *log* registrati da *TEMS*, da cui si ricavava che i valori di frequenza UMTS fossero particolarmente scarsi e prevalesses la frequenza 900 Mhz rispetto a quella di 1800 MHz, aspetto non riscontrabile in casa, dove si registrava una dominanza di quest'ultima (cfr. fl. 827).

La Corte territoriale ha anche esaminato il comportamento dell'apparecchio della Serrano Cosima, chiarendo che - alla luce della constatazione dei periti, secondo cui v'era stato un aggancio della cella a 900 Mhz dall'abitazione - ciò era

accaduto in modalità *idle* e per una durata infinitesimale (di 14/18 sec.), là dove in ordinario era dominante la cella a 1800 Mhz (cfr fl. 828).

Tra l'altro è stata anche richiamata, a supporto della tesi secondo cui l'omicidio fu commesso in casa e successivamente il cadavere fu trasportato in garage, l'intercettazione ambientale tra il Misseri e la moglie in carcere. Durante il colloquio entrambi, mentre erano in attesa dell'esito degli esami scientifici diretti ad appurare se una macchia rilevata sulla porta di collegamento tra l'abitazione e il garage stesso appartenesse o meno alla Serrano, facevano riferimento all'ipotesi che ella si fosse ferita nel corso di operazioni di transito per quel varco.

Non risulta, in conclusione, quanto alla tematica in discussione, alcun travisamento dei dati, né una loro lettura errata, ma una ricostruzione validamente argomentata alla luce degli elementi a disposizione e delle verifiche tecniche eseguite.

2.1.17. Il ricorso prende in esame anche la vicenda relativa alla **ricerca della *sim card* del cellulare di S. (Sarah) S. (Scazzi)**.

Michele Misseri aveva affermato che, mentre era *in itinere* il delitto, il telefono della S. (Scazzi) era stato raggiunto da una chiamata; era caduto e si era aperto. Convinto che potesse aver perso la scheda *sim*, aveva chiesto alla figlia di aiutarlo nelle ricerche, sia pur rappresentandole che avrebbero dovuto cercare una *vite* o una *molla* o altro oggetto simile.

La Misseri, di converso, ha dichiarato sul punto di essere stata effettivamente coinvolta dal padre nella ricerca della *sim-card*. Tuttavia, il genitore le aveva rappresentato di aver rinvenuto la scheda per strada e, ipotizzando che si potesse trattare di quella del telefono della S. (Scazzi), l'aveva presa e portata a casa, riponendola nel suo fazzoletto, per permettere ai familiari di vederla e riscontrare l'intuizione. L'aveva, però, persa e non era stato in grado di rinvenirla, dato che aveva giustificato la richiesta d'aiuto alla figlia.

Si trattava di un racconto che corrispondeva esattamente a quanto il medesimo Misseri aveva già anticipato all'ispettore di polizia Lanzo.

La Corte territoriale, nel rielaborare gli eventi, ha inferito che quel giorno il trasferimento del corpo della S. (Scazzi) in località Mosca fu ritardato proprio dal fatto imprevisto, legato alla caduta del telefono.

Il Misseri in occasione della confessione del 7/10/2010 aveva parlato della vicenda della *sim card*; era tornato sul tema il giorno seguente (l'8/10/2010), durante altro interrogatorio e aveva collocato le ricerche posticipandole a due giorni dopo il delitto. Il 5/12/2012 in dibattimento aveva affermato di aver ricercato con la figlia la scheda dopo tre giorni, introducendo i particolari, che aveva riferito alla figlia stessa, relativi al rinvenimento della scheda presso il locale "la Tavernetta", in uno

alla convinzione del successivo smarrimento in campagna o in cantina. Dei fatti aveva, altresì, parlato con la moglie Cosima.

Ancora, ne aveva parlato all'ispettore Lanzo, dicendo di aver trovato la scheda per strada e di averla smarrita ricevendo dal mpredetto l'invito a recuperarla e a consegnargliela.

Quel particolare è stato confermato sia da Sabrina Misseri - che (ud. 26-11-2012) aveva ammesso di aver cercato la scheda che il padre le aveva detto di aver rinvenuto fortuitamente e che era convinto d'aver perso in cantina - sia dal teste Lanzo.

Sabrina Misseri, hanno osservato i giudici del merito, (ud. 26/11/2012) aveva dal suo canto ammesso d'aver cercato la scheda che il padre le aveva detto di aver rinvenuto fortuitamente e che era convinto d'aver perso in cantina. Lo stesso ispettore Lanzo, ascoltato, aveva confermato di essere stato convocato dalla Misseri da cui aveva ricevuto alcune delazioni sul conto del padre della S. (Scazzi) e successivamente era stato destinatario della rivelazione da parte del Misseri del rinvenimento della scheda, rivelazione a cui la figlia stessa aveva assistito pur restando in silenzio (cfr. fl. 945).

La Corte territoriale ha ritenuto che si trattasse di una "*messinscena*" ordita per l'eventualità in cui, all'esito di iniziative di polizia giudiziaria, si fosse rinvenuta la scheda del telefono di S. (Sarah) in casa Misseri.

Le obiezioni sollevate nel ricorso per cassazione risultano già sviluppate nei motivi d'appello e la Corte territoriale ha fornito al riguardo una risposta coerente e puntuale (cfr. sentenza fl. 947 e ss.).

Secondo la difesa, se il Misseri avesse avuto, nella commissione del delitto, l'appoggio della figlia, gli sarebbe bastato mostrarle il telefono (di cui era ancora in possesso) e chiederle di riscontrare se la *sim* fosse ancora ivi allocata (circostanza di fatto poi positivamente accertata).

L'obiezione è stata persuasivamente confutata col rilievo che il Misseri era impossibilitato a fare quanto indicato, poiché, in base alle direttive fornitegli, aveva avuto l'incarico di distruggere il telefono: mostrarlo alla figlia avrebbe rivelato che il telefono era stato sottratto alle fiamme, e che c'era stata violazione del "*patto familiare*", in relazione ai compiti cui il medesimo si era impegnato, con la conseguente necessità di fornire una serie di spiegazioni e giustificazioni che egli preferiva non dare.

2.1.18. Egualmente infondati risultano i rilievi relativi al finto ritrovamento del cellulare.

La vicenda è stata elaborata, nella prospettiva a scarico, come un elemento favorevole alla Misseri di indubbio valore.